Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV **Roma — Venerdì, 22 febbraio 1924** **Numero 45**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto 27 gennaio 1924, n. 115, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 febbraio 1924, n. 36, alla tabella allegata al decreto medesimo, nello stato di previsione dell'entrata, il capitolo indicato, anzichè il 12-ter, deve intendersi scritto « 112-ter » come risulta dall'originale e come qui si rettifica.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 13 dicembre 1923, n. 3182.

Convenzioni concluse fra l'Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni per l'estradizione dei malfattori; la protezione legale e giudiziaria dei rispettivi sudditi, e per l'esecutorietà delle sentenze in materia civile e commerciale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri e Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alle seguenti convenzioni conchiuse a Roma il 6 aprile 1922 fra l'Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni:

1° Convenzione per l'estradizione dei malfattori;

2° Convenzione per la protezione legale e giudiziaria dei rispettivi sudditi;

3° Convenzione per l'esecutorietà delle sentenze in materia civile e commerciale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *febbraio* 1924.
Atti del Governo, registro 221, *foglio* 128. — GRANATA.

Convenzione fra l'Italia e il Regno Serbo-Croato-Sloveno, relativa all'estradizione dei malfattori.

L'Italia e il Regno Serbo-Croato-Sloveno desiderosi di regolare le questioni che riguardano l'estradizione dei malfattori, volendo concludere una convenzione a questo riguardo, le Alte Parti Contraenti hanno nominato come loro plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia:

S. E. il marchese Guglielmo Imperiali, senatore del Regno, Ambasciatore;

Sua Maestà il Re dei Serbi, Croati e Sloveni:

il signor Ottokar Rybàr, ex deputato;

i quali, dopo aver depositato i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Le Alte Parti Contraenti s'impegnano a far ricercare e arrestare e a consegnarsi reciprocamente le persone che imputate o condannate dall'autorità giudiziaria competente di uno dei due paesi, per alcuni dei delitti indicati nel seguente articolo, si trovino nel territorio dell'altro.

Art. 2.

L'impegno di cui all'articolo precedente concerne i delitti comuni, eccettuati quelli indicati nell'articolo 5, per i quali sia stata applicata una pena restrittiva della libertà personale non minore di sei mesi o pei quali secondo la legge dello Stato richiedente può essere applicata una pena restrittiva della libertà personale non inferiore a un anno. Il fatto deve essere punibile secondo la legge dello Stato richiedente e dello Stato richiesto.

Art. 3.

L'estradizione potrà essere concessa, in vista di particolari circostanze, anche per i reati non compresi nell'articolo precedente, quando lo permettano le leggi degli Stati Contraenti.

Art. 4.

Non è ammessa l'estradizione del proprio cittadino.

Art. 5.

Non potrà aver luogo l'estradizione:

1° per i reati previsti esclusivamente dalle leggi sulla stampa;

2° per i reati esclusivamente militari, quando cioè il fatto non sarebbe altrimenti punibile che per le leggi militari;

3° per i reati politici o per fatti connessi a tali reati, salvo che il fatto costituisca principalmente un delitto comune.

Nei casi previsti nei numeri precedenti, qualsiasi apprezzamento sulla natura dei fatti è esclusivamente riservata alle autorità dello Stato richiesto.

Art. 6.

L'estradizione di un malfattore può essere rifiutata se le autorità dello Stato richiesto sono competenti secondo la propria legge a giudicare il delitto.

Se la persona di cui si chiede l'estradizione è sottoposta a procedimento penale, o detenuta per altro reato commesso nello Stato dove si trova, la sua consegna può essere differita fino a che il procedimento non abbia avuto termine, e in caso di condanna, fino alla compiuta espiazione della pena.

Art. 7.

L'estradizione non è concessa, se l'azione penale o la condanna siano prescritte secondo le leggi dello Stato richiesto.

Art. 8.

La persona di cui fu concessa l'estradizione potrà essere giudicata per ogni altro fatto commesso prima della consegna, in connessione con quello che la motivò, purchè non osti uno dei divieti indicati all'articolo 5.

Quando si tratti di reato non connesso, lo Stato al quale fu concessa l'estradizione chiederà all'altro Stato di estendere gli effetti del provvedimento ai fatti pei quali intende procedere.

Art. 9.

La domanda di estradizione sarà presentata direttamente dal Ministero della giustizia dello Stato richiedente al Ministero della giustizia dello Stato richiesto.

L'estradizione sarà accordata in base ad una sentenza di condanna o a un mandato di cattura o a qualsiasi altro atto equivalente al mandato, che dovrà indicare la natura e la gravità del fatto imputato e le disposizioni della legge penale applicate od applicabili.

I documenti predetti saranno rimessi in copia autentica nelle forme prescritte dalle leggi dello Stato richiedente, insieme con una copia del testo delle leggi applicate od applicabili e, possibilmente, coi contrassegni personali, la fotografia delle persone reclamate e qualsiasi altra indicazione atta a constatarne l'identità.

La domanda e i documenti saranno redatti nella lingua ufficiale dello Stato richiedente.

Art. 10.

In caso di urgenza si potrà concedere l'arresto provvisorio, in seguito a dichiarazione, anche per telegrafo, della esistenza di alcuno dei documenti indicati nel secondo alinea dell'articolo precedente.

Le autorità giudiziarie, e gli agenti diplomatici e consolari del paese che intende chiedere l'estradizione, sono autorizzati a fare direttamente questa dichiarazione al Ministero della giustizia o all'autorità giudiziaria competente dello Stato richiesto.

L'arrestato provvisoriamente sarà messo in libertà se entro quarantacinque giorni dalla data dell'arresto, non siano pervenuti al Ministero della giustizia dello Stato richiesto la domanda e i documenti occorrenti.

Il detto termine sarà di due mesi quando l'individuo da consegnare sia segnalato come delinquente pericoloso.

Art. 11.

Se la persona reclamata da una delle Alte Parti Contraenti è reclamata al tempo stesso da altri Stati, si darà la preferenza alla domanda concernente il reato che, a giudizio dello Stato richiesto sia più grave.

Se i reati si reputassero della stessa gravità sarà preferita la domanda di data anteriore. Tuttavia, se uno degli Stati richiedenti è il paese al quale appartiene la persona ricercata, gli si darà la preferenza, a condizione che le sue leggi permettano di procedere contro la persona di cui si tratta per i reati commessi nel territorio di detti Stati.

Art. 12.

Il denaro e gli oggetti in possesso della persona ricercata al momento dell'arresto, saranno sequestrati e consegnati allo Stato richiedente. Il denaro e gli oggetti, legittimamente posseduti dall'arrestato, saranno consegnati, ancorchè si trovino presso altri, se dopo l'arresto vengano in potere delle autorità. La consegna non si limiterà alle cose provenienti dal reato per il quale è stata chiesta l'estradizione, ma comprenderà tutto ciò che può servire per la prova del reato ed avverrà ancorchè l'estradizione non abbia potuto effettuarsi per la fuga o la morte del delinquente.

Sono riservati i diritti dei terzi, non implicati nel procedimento, sulle cose sequestrate che dovranno essere loro restituite senza spese al termine del processo.

Art. 13.

Il permesso di transito, sui territori delle Alte Parti Contraenti, di persona non appartenente al paese di transito e consegnata da un altro Stato, sarà concesso su semplice domanda presentata a norma dell'art. 9 della presente convenzione, dalle autorità del paese che ha chiesto l'estradizione.

Il permesso di transito sarà dato con provvedimento del Ministero competente del paese richiesto del transito, omessa qualsiasi formalità giudiziaria, purchè non si tratti di uno dei reati di cui all'art. 5 e non vi si oppongano gravi motivi di ordine pubblico.

Il trasporto del detenuto si effettuerà con i mezzi più rapidi, sotto sorveglianza di agenti del paese richiesto.

Il detenuto non è ammesso a penetrare nel territorio del paese richiesto per il transito finchè il permesso di transito non sia accordato.

Art. 14.

Le spese cagionate dalla domanda di estradizione sul territorio dello Stato richiesto, sono a carico di quest'ultimo. Le spese del transito sono a carico del paese richiedente.

Art. 15.

La presente convenzione sarà ratificata e gli istrumenti di ratifica saranno scambiati al più presto possibile.

Essa andrà in vigore dopo lo scambio delle ratifiche e resterà in vigore fino a sei mesi dal giorno della denunzia da parte di una delle Alte Parti Contraenti.

In fede di che, i plenipotenziari suddetti hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Roma, il 6 aprile 1922, in italiano e in francese, i due testi facendo egualmente fede, in due esemplari di cui uno sarà rimesso a ciascuno degli Stati firmatari.

Per

L'Italia: Imperiali.

Il Regno Serbo-Croato-Sloveno: Dr. Rybár.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:

MUSSOLINI.

Convenzione fra l'Italia ed il Regno Serbo-Croato-Sloveno, riguardante la protezione legale e giudiziaria dei rispettivi sudditi.

L'Italia, il Regno Serbo-Croato-Sloveno, desiderosi di regolare le questioni che riguardano la protezione legale e giudiziaria dei rispettivi sudditi,

volendo concludere una convenzione a questo riguardo, le Alte Parti Contraenti hanno nominato come loro plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia:

S. E. il marchese Guglielmo Imperiali, senatore del Regno, Ambasciatore;

Sua Maestà il Re dei Serbi, Croati e Sloveni:

il signor Ottokar Rybár, ex deputato;

i quali, dopo aver depositato i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

TITOLO I.

PROTEZIONE LEGALE DEI RISPETTIVI SUDDITI.

Art. 1.

I cittadini di ciascuna delle Alte Parti Contraenti godranno sul territorio dell'altra lo stesso trattamento dei nazionali in quanto concerne la protezione legale e giudiziaria delle loro persone e dei loro beni. Avranno, a questo fine, libero accesso ai tribunali e potranno stare in giudizio alle stesse condizioni e con le stesse forme dei nazionali, specie per quanto concerne il patrocinio gratuito e la « cautio judicatum solvi ».

Art. 2.

Il certificato di povertà dovrà essere rilasciato per i sudditi delle due Parti Contraenti dalle autorità del luogo di residenza e, in mancanza di questa, dalle autorità del luogo della dimora.

Qualora queste autorità non appartenessero ad uno degli Stati Contraenti, il certificato potrà essere rilasciato da un agente diplomatico o consolare dello Stato al quale il richiedente appartiene.

Se il richiedente non risiede nel paese nel quale è fatta la domanda, il certificato di povertà sarà legalizzato senza spesa da un agente diplomatico o consolare del paese nel quale deve essere prodotto.

L'autorità competente a rilasciare il certificato di povertà potrà prendere informazioni sulle condizioni economiche del richiedente, presso le autorità dell'altra Parte Contraente.

L'autorità incaricata di statuire sulla domanda di patrocinio gratuito conserva, nei limiti delle sue attribuzioni, il diritto di controllare i certificati e le informazioni che le sono fornite.

Art. 3.

La parte alla quale è stato accordato il gratuito patrocinio dalle autorità competenti di una delle Alte Parti Contraenti, godrà di tale beneficio anche in tutti gli atti di procedura relativi alla stessa lite, davanti alle autorità dell'altra Parte Contraente.

Art. 4.

Le condanne alle spese del giudizio, pronunziate in uno degli Stati Contraenti contro l'attore o l'intervenuto in causa, suddito dell'altro Stato, saranno rese gratuitamente esecutive dalla competente autorità dell'altro Stato Contraente, in seguito a domanda fatta pel tramite del Ministero della giustizia o, se possibile, presentata direttamente dalla parte interessata.

La stessa norma si applica alle decisioni dell'autorità giudiziaria con le quali l'ammontare delle spese è fissato ulteriormente.

Art. 5.

Le decisioni relative alle spese saranno dichiarate esecutive senza sentire le parti, ma salvo ulteriore ricorso della parte condannata conformemente alla legislazione del paese, ove l'esecuzione è promossa.

L'autorità competente a pronunciare sulla domanda di esecuzione si limiterà ad esaminare:

1° se, secondo le leggi del paese, ove la condanna è stata pronunciata, la spedizione della decisione riunisse le condizioni necessarie per la sua autenticità;

2° se, secondo le stesse leggi, la decisione è passata in giudicato.

Per soddisfare alle condizioni previste nell'alinea 2 n. 1 e 2, basterà una dichiarazione dell'autorità competente dello Stato richiedente, la quale attesti che la decisione è passata in giudicato.

La competenza di questa autorità sarà attestata dal Ministero della giustizia dello Stato richiedente.

TITOLO II.

ASSISTENZA GIUDIZIARIA.

Art. 6.

Le autorità giudiziarie delle Alte Parti Contraenti corrisponderanno fra loro per mezzo del Ministero della giustizia dei rispettivi Stati, per quanto concerne le notificazioni di atti giudiziari e la trasmissione di commissioni rogatorie, in materia civile, commerciale e penale.

Tuttavia, in materia civile e commerciale, nei casi di assoluta e giustificata urgenza, le autorità giudiziarie hanno facoltà di corrispondere direttamente fra loro.

Le autorità giudiziarie del Regno d'Italia subordinate alle Corti d'appello di Trieste e Zara e le autorità giudiziarie del Regno Serbo, Croato e Sloveno subordinate ai Tribunali superiori di Lubiana, Zagabria, Spalato e Serajevo, hanno facoltà di corrispondere direttamente tra loro nella propria lingua, in tutte le materie civili, commerciali e penali, enumerate più sopra, senza essere tenute a ricorrere all'intervento dei Ministeri rispettivi.

Art. 7.

Le autorità giudiziarie di ciascuno degli Stati contraenti hanno facoltà di redigere nella lingua del loro Stato le richieste e gli atti di cui all'articolo precedente.

Nel caso dell'alinea 2 dell'articolo precedente, all'atto o alla rogatoria sarà unita una traduzione nella lingua dello Stato dell'autorità richiesta.

Art. 8.

Le notificazioni e le rogatorie sono eseguite in conformità delle leggi del paese richiesto.

Tuttavia, le notificazioni in materia civile e commerciale potranno essere eseguite in una forma speciale, se la parte richiedente ne esprime il desiderio, purchè non sia contraria alle leggi dello Stato richiesto.

Alla stessa condizione, anche per le rogatorie in materia civile e commerciale, si potrà ottemperare alla domanda dell'autorità richiedente, perchè si proceda in una forma speciale.

L'autorità richiedente, se ne fa domanda, sarà informata della data e del luogo in cui si procederà all'esecuzione della rogatoria affinchè le parti interessate siano in grado di assistervi.

Art. 9.

Gli atti comprovanti le notificazioni e l'esecuzione delle rogatorie verranno rimessi dal Ministero della giustizia dello Stato richiesto al Ministero della giustizia dello Stato richiedente.

Art. 10

L'esecuzione di una rogatoria può essere ricusata soltanto:

1º se nello Stato richiesto l'esecuzione della rogatoria non rientri nelle attribuzioni del potere giudiziario;

2º se lo Stato, nel cui territorio dovrebbe compiersi l'esecuzione, la giudichi contraria all'ordine pubblico od al diritto pubblico interno.

Nel caso di incompetenza dell'autorità richiesta, la rogatoria sarà trasmessa di ufficio all'autorità giudiziaria competente dello stesso Stato, secondo le norme stabilite dalla legislazione dello Stato medesimo, il quale ne avvisa immediatamente, quando ne sia il caso, il Ministero dello Stato richiedente.

Art. 11.

In materia civile o commerciale ciascuna delle Alte Parti Contraenti conserva la facoltà di indirizzare gli atti direttamente agli interessati, rispettivi cittadini, per posta o a cura dei propri agenti diplomatici o consolari

Art. 12.

L'esecuzione delle notificazioni e delle rogatorie in materia civile o commerciale non potrà dar luogo al rimborso di tasse e di spese di qualsiasi specie.

Tuttavia lo Stato richiesto avrà diritto di esigere dallo Stato richiedente il rimborso delle indennità pagate ai testimoni ed ai periti, come delle spese causate dall'intervento di un ufficiale pubblico, reso necessario per non essere i testimoni comparsi volontariamente, o delle spese risultanti dall'applicazione eventuale di una forma speciale di esecuzione di notificazione o di rogatoria.

Art. 13.

Nella materia penale l'autorità giudiziaria di uno degli Stati contraenti potrà domandare all'autorità giudiziaria dell'altro Stato, per rogatoria, la comunicazione di corpi di reato (pièces de conviction) o i documenti che si trovino in possesso di autorità dello Stato richiesto. Verrà dato seguito alla domanda, tranne che vi si oppongano considerazioni particolari, e con l'obbligo di restituire cose e documenti nel più breve tempo possibile.

Art. 14.

Se in un processo penale sia necessaria la comparizione personale di un testimonio o di un perito, l'atto di citazione dell'autorità giudiziaria sarà trasmesso nelle vie prescritte dalla presente convenzione e sarà notificato a cura dello Stato richiesto, tranne che particolari considerazioni vi si oppongano.

Le spese per la comparizione saranno a carico dello Stato richiedente.

L'atto di citazione indicherà la somma che sarà corrisposta a titolo di spese di viaggio, di soggiorno nonchè l'ammontare dell'anticipazione che lo Stato richiesto potrà, salvo rimborso da parte dello Stato richiedente, fare al testimonio o al perito sulla somma complessiva.

Il testimonio o il perito, quale sia la sua nazionalità, che vorrà comparire innanzi l'autorità giudiziaria dello Stato richiedente, non potrà essere processato o arrestato per fatti e condanne anteriori, nè come partecipe ai fatti che formano oggetto del processo, nel quale è stata ordinata la sua testimonianza o perizia, durante il tempo necessario a questo fine e a ritornare al suo paese.

Se l'individuo, di cui si domanda la comparizione, sia detenuto nell'altro Stato, potrà chiedersene la consegna provvisoria, salvo a rinviarlo nel più breve tempo possibile.

Occorrerà però, anche in questo caso, il consenso dell'individuo stesso, qualora non sia suddito dello Stato richiedente.

Art. 15.

Quando il cittadino di una delle Alte Parti Contraenti sia condannato per reato punito con pena restrittiva della libertà personale nel territorio dell'altra Parte, questa si impegna a comunicare nelle vie prescritte dalla presente convenzione l'estratto della decisione all'autorità giudiziaria del paese al quale, appartiene il condannato.

Art. 16.

Le spese occasionate dall'esecuzione di rogatoria in materia penale sono a carico del Governo richiesto.

Tuttavia le spese occasionate per l'esecuzione di perizie sono a carico dello Stato richiedente.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 17.

Il Ministero della giustizia di ciascuna delle Parti Contraenti, sulla richiesta di una autorità giudiziaria dell'altra Parte Contraente, fornirà il testo delle leggi in vigore sul proprio territorio e, qualora ne sia il caso, le informazioni necessarie sul punto di diritto controverso.

La richiesta deve precisare la questione di diritto sulla quale debbono essere date le informazioni.

Art. 18.

Gli atti pubblici, i quali siano stati redatti sul territorio di una delle Alte Parti Contraenti dalla competente autorità pubblica e siano provvisti del sigillo di ufficio, hanno sul territorio dell'altra Parte il medesimo valore, quanto alla loro autenticità degli atti pubblici redatti nel territorio di questa, senza necessità di legalizzazione, da parte dell'autorità diplomatica consolare.

Art. 19.

La legalizzazione diplomatica o consolare non è richiesta per gli atti privati redatti sul territorio di una delle due Parti Contraenti, ivi autenticati dalla competente autorità o da un notaio pubblico.

Art. 20.

La presente convenzione sarà ratificata e gli istrumenti di ratifica saranno scambiati al più presto possibile.

Essa andrà in vigore dopo lo scambio delle ratifiche e resterà in vigore sei mesi dal giorno della denunzia da parte di una delle Alte Parti Contraenti.

In fede di che, i plenipotenziari suddetti hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Roma, il 6 aprile 1922, in italiano e in francese, i due testi facendo egualmente fede, in due esemplari di cui uno sarà rimesso a ciascuno degli Stati firmatari.

Per

L'Italia: Imperiali

Il *Regno Serbo-Croato-Sloveno*: Dr. Rybàr.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:

MUSSOLINI.

Accordo fra l'Italia e il Regno Serbo-Croato-Sloveno per l'esecutorietà delle sentenze in materia civile e commerciale.

L'Italia e il Regno Serbo-Croato-Sloveno, desiderosi di regolare le questioni che riguardano l'esecutorietà delle sentenze ecc., in materia civile e commerciale,

volendo concludere un accordo a questo riguardo, le Alte Parti Contraenti hanno nominato come loro plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia:

S. E. il marchese Guglielmo Imperiali, senatore del Regno, Ambasciatore;

Sua Maestà il Re dei Serbi, Croati e Sloveni:

il Signor Ottokar Rybár ex deputato;

i quali, dopo aver depositato i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Le decisioni pronunciate in materia civile o commerciale dalle autorità giudiziarie di una delle Alte Parti Contraenti hanno nel territorio dell'altra l'autorità della cosa giudicata, quando concorrano le condizioni seguenti:

1° che, secondo le norme vigenti nello Stato in cui la decisione è prodotta, le autorità giudiziarie dello Stato in cui fu pronunciata potessero conoscere della controversia;

2° che la decisione abbia acquistato forza di cosa giudicata secondo le leggi del paese in cui è stata pronunziata;

3° che, secondo le stesse leggi, le parti siano state legalmente citate, rappresentate o dichiarate contumaci;

4° che la decisione non sia contraria ad altra decisione pronunciata sullo stesso oggetto dalle autorità giudiziarie dello Stato in cui è prodotta;

5° che non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico o al diritto pubblico interno del paese.

Art. 2.

Le sentenze delle autorità giudiziarie di una delle Alte Parti Contraenti saranno rese esecutive nel territorio dell'altra, sui beni mobili o immobili, e per gli effetti della trascrizione in pubblici registri, premesso un giudizio di delibazione nel quale deve essere verificato il concorso delle condizioni indicate all'articolo primo del presente accordo, senza esame in merito.

Art. 3.

Se il convenuto, già contumace davanti l'autorità giudiziaria straniera, non sia comparso nel giudizio di delibazione e se la citazione, non gli sia stata notificata in persona propria o nelle forme equipollenti secondo la legge del luogo, sarà ammessa l'opposizione alla decisione che avesse dato forza esecutiva alla sentenza straniera.

Art. 4.

Nel giudizio di delibazione saranno osservate le forme stabilite dalla legge del paese nel quale l'esecuzione è richiesta.

Art. 5.

Le norme stabilite agli articoli precedenti si osservano, in quanto siano applicabili per ciò che concerne:

a) i provvedimenti aventi forza di titolo esecutivo, emessi dalle autorità giudiziarie civili;

b) le decisioni dei collegi arbitrali permanenti o degli arbitri nominati per compromesso delle parti;

c) le transazioni dinanzi le autorità giudiziarie e gli atti notarili muniti di clausola di esecuzione.

Art. 6.

Le decisioni e gli atti a cui si riferiscono gli articoli precedenti saranno presentati o trasmessi in copia autentica, accompagnati, quando occorra, dai documenti che attestino il concorso dei requisiti di cui ai nn. 2 e 3 dell'art. 1 del presente accordo, e da una traduzione, certificata conforme, nella lingua del paese in cui la decisione o l'atto è prodotto, o l'esecuzione è richiesta.

La trasmissione in via ufficiale contemplata nella convenzione per l'assistenza giudiziaria esime dall'obbligo di qualsiasi legalizzazione.

Art. 7.

Le decisioni pronunciate dall'autorità giudiziaria di una delle Alte Parti Contraenti in favore di una parte che abbia ottenuto il gratuito patrocinio saranno rese esecutive gratuitamente nel territorio dell'altra, senza che la parte che chiede l'esecuzione debba ottenere di nuovo, a questo fine, il beneficio della gratuita assistenza.

Art. 8.

La presente convenzione sarà ratificata e gli atti di ratifica saranno scambiati al più presto possibile.

Essa non entrerà in vigore che dopo lo scambio delle ratifiche e resterà in vigore fino a sei mesi dopo il giorno della denunzia da parte di una delle Alte Parti Contraenti.

In fede di che, i plenipotenziari suddetti hanno firmato il presente accordo

Fatto a Roma, il 6 aprile 1922, in italiano e in francese, i due testi facendo egualmente fede, in due esemplari, uno dei quali sarà consegnato a ciascuno degli Stati firmatari.

Per

L'Italia: Imperiali.

Il *Regno Serbo-Croato-Sloveno*: Dr. Rybár.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:

MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 20 gennaio 1924, n. 186.

Quantità e tagli dei francobolli commemorativi del cinquantenario della morte di Alessandro Manzoni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento per la esecuzione del testo predetto, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120, e modificato col R. decreto n. 1257 del 7 giugno 1923;

Vista la domanda con la quale il Comitato per le onoranze popolari ad Alessandro Manzoni chiede l'emissione a proprie spese di speciali francobolli commemorativi del cinquantenario della morte dell'illustre scrittore;

Visto il R. decreto 2 settembre 1923, n. 2084, che autorizza la emissione dei francobolli in parola;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le poste ed i telegrafi e per le colonie, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'emissione dei francobolli commemorativi del primo cinquantenario della morte di Alessandro Manzoni, autorizzata col R. decreto 2 settembre 1923, n. 2084, è composta dai seguenti tagli e quantitativi:

300,000	esemplari	da	centesimi	10
300,000	id.	id.	id.	15
300,000	id.	id.	id.	30
300,000	id.	id.	id.	50
100,000	id.	id.	L.	1.00
50,000	id.	id.	L.	5.00

Di tali esemplari 210,000 dei tagli da centesimi 10, 15, 30 e 50; 70,000 da L. 1, e 35,000 da L. 5, saranno validi per l'affrancatura delle corrispondenze impostate nell'interno del Regno ed i rimanenti 90,000 da centesimi 10, 15, 30, 50; 30,000 da L. 1 e 15,000 da L. 5, saranno sovrastampati per uso delle quattro colonie: Eritrea, Tripolitania, Cirenaica, e Somalia, e divisi in parti eguali per ciascuna di esse.

A tiratura compiuta gli scarti di fabbricazione ed il materiale occorso alla stampa dovranno essere distrutti a cura del Ministero delle poste ed alla presenza di un funzionario del Ministero delle colonie, di uno delle finanze e di un rappresentante del Comitato promotore dell'emissione.

Art. 2.

I francobolli in parola sono di sei tagli da centesimi 10, 15, 30, 50, L. 1 e L. 5.

Hanno tutti il formato di mm. 37 ×22 entro i limiti del disegno.

Tutti i francobolli sono stampati in due colori e tipograficamente.

I francobolli dei valori di cent. 10, 15, 30 e 50 hanno una cornice unica, la quale reca nella parte superiore la leggenda «Poste Italiane» (tra due aquile ad ali spiegate) e subito sotto una targa con la leggenda «Cinquantenario Manzoniano».

Le due aquile sono sostenute da due «candeliere», una per ciascuno dei lati.

Sottostanti alle candeliere vi sono due targhe ornate in ciascuna delle quali è indicato il valore del francobollo.

Nel lato inferiore della cornice, e limitata da due greche, è incisa su fondo scuro la leggenda indicante il soggetto della vignetta.

Nel bordo estremo sinistro, sotto la targa, si legge il nome «Federici» in quello estremo destro, sotto la targa, corrispondente si legge il nome «Petiti».

Il francobollo da cent. 10 reca la leggenda «E Pescarenico».

La cornice è di colore rosso carminio e la vignetta rappresentante appunto Pescarenico, è stampata in nero.

Il francobollo da cent. 15 reca la leggenda «Il Resegone».

La cornice è in colore verde e la vignetta relativa in nero.

Il francobollo da cent 30 reca la leggenda «Addio Monti».

La cornice è stampata in nero e la vignetta in colore bleu scuro.

Il francobollo da cent. 50 reca la leggenda «Quel ramo del Lago». La cornice è stampata in color giallo-rosso e la vignetta è nera.

Il francobollo da L. 1 è inspirato allo stile dei precedenti.

Anche in questo figurano lateralmente due «candeliere». Nella parte superiore, in una targa curva vi è la leggenda: «Cinquantenario Manzoniano». Nella parte inferiore la leggenda «Poste Italiane».

Sotto la candeliera sinistra la targa reca la parola «Lire», sotto la candeliera destra la parola «Una». Nel bordo estremo destro quasi sotto la targa, vi è la leggenda «Federici dis. inc.» e fuori cornice, nel mezzo del lato inferiore, «Petiti imp.».

La cornice è stampata in colore azzurro e la vignetta nera rappresenta l'abitazione di Alessandro Manzoni; alla base della vignetta si legge in nero «Casa Manzoni».

La cornice del francobollo da L. 5 è molto simile a quella del francobollo da L. 1. Le leggende «Cinquantenario Manzoniano» e «Poste Italiane» hanno la stessa disposizione. La targa sinistra reca la parola «Lire», quella di destra la parola «Cinque».

In mezzo al rettangolo (circoscritta da una corona di alloro) vi è a sinistra la leggenda «MDCCCLXXIII» e a destra la leggenda «MCMXXIII». La cornice è stampata in colore viola e nel disco centrale figura, stampato in nero, il ritratto di Alessandro Manzoni. Le altre leggende «Federici dis. inc.» e «Petiti imp.» hanno la stessa posizione che nel francobollo da L. 1.

Art. 3.

I francobolli commemorativi del primo cinquantenario della morte di Alessandro Manzoni, messi in vendita il 29 dicembre 1923, nei soli uffici postali di Roma e di Milano, sono validi per l'affrancatura delle corrispondenze dirette sia nell'interno che all'esterno, e contemporaneamente ammessi anche al cambio fino a tutto il 28 gennaio 1924.

Dal 29 gennaio 1924 ne cessa l'uso e potranno essere messi in vendita per collezione a cura del Ministero delle poste soltanto dal 1° febbraio 1926.

Art. 4.

I francobolli suddetti soprastampati per uso delle Colonie italiane sono invece validi per l'affrancatura delle corrispondenze ed ammessi al cambio pel periodo dal 1° aprile 1924 fino al 15 aprile 1924. Dal 16 aprile 1924 ne cessa l'uso e potranno essere messi in vendita per collezione a cura del Ministero delle colonie soltanto dal 16 aprile 1926.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — FEDERZONI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1924.
Atti del Governo, registro 221, *foglio* 206. — GRANATA.

REGIO DECRETO 3 febbraio 1924, n. 189.

Autorizzazione ai governatori della Tripolitania e della Cirenaica di concedere sul campo medaglie d'argento e di bronzo e croci di guerra al valor militare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio viglietto 26 marzo 1833 per l'istituzione della medaglia d'oro e d'argento al valor militare;

Visto il R decreto 8 dicembre 1887, n. 5100 (serie terza) per l'istituzione della medaglia di bronzo al valor militare;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1922, n. 195, che differenzia la croce di guerra al valor militare da quella concessa per i titoli comuni di cui al R. decreto n. 205 del 19 gennaio 1918;

Ritenuta l'opportunità di dar modo ai Governatori della Tripolitania e della Cirenaica, durante lo svolgimento di operazioni militari importanti, di premiare sul campo quegli atti di valore e di coraggio che ne siano particolarmente meritevoli;

Sulla proposta dei Ministri per la guerra, per la marina e per le colonie, di concerto col Presidente del Consiglio, Ministro Segretario di Stato per l'interno e Commissario per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I Governatori della Tripolitania e della Cirenaica potranno dal Ministro per le colonie, d'intesa coi Ministri competenti, essere autorizzati a concedere immediatamente sul campo medaglie d'argento e di bronzo al valor militare a coloro i quali si siano eccezionalmente distinti per atti di valore, che abbiano avuto evidente favorevole e decisiva influenza sull'esito di un'operazione o di un fatto d'armi di speciale importanza.

Potranno altresì essere autorizzati a concedere immediatamente sul campo croci di guerra al valor militare per quegli atti di spiccato coraggio che siano meritevoli di immediata e particolare distinzione.

Art. 2.

Le autorizzazioni di cui all'articolo precedente potranno essere accordate soltanto durante lo svolgimento di operazioni militari importanti, allo scopo di tener vivo con l'esempio lo stimolo al buon proseguimento delle operazioni stesse.

Art. 3.

La concessione, sul campo, della medaglia d'argento al valor militare sarà limitata ai casi specificati nell'elenco che, firmato d'ordine Nostro dai Ministri proponenti, è allegato al presente decreto per formarne parte integrante, ed ai casi che hanno coi primi stretta e sostanziale analogia ed in cui tutte le circostanze risultino chiare ed appoggiate a prove e testimonianze irrefutabili.

Art. 4.

La concessione, sul campo, della medaglia di bronzo al valor militare sarà limitata agli stessi casi di cui all'articolo precedente quando per importanza del combattimento, per entità del rischio personale e per risultati conseguiti, non abbiano gli estremi richiesti per meritare la medaglia d'argento.

Art. 5.

Per ogni concessione fatta sul campo i Governatori trasmetteranno al Ministro competente secondo la dipendenza del decorato, un rapporto bene circostanziato e documentato con la motivazione e i dati prescritti, affinchè la concessione stessa sia senz'altro sanzionata con Nostro decreto.

Art. 6.

Il presente decreto ha vigore dal 1° novembre 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — THAON DI REVEL — FEDERZONI.

Visto *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1924.
Atti del Governo, registro 221, *foglio* 211. — GRANATA.

ALLEGATO.

1. Continuare nel combattimento benchè ferito, incitando con l'esempio i commilitoni.
2. Difendere lo stendardo o la bandiera fino all'estremo e salvarne almeno il drappo.
3. Riprendere uno stendardo o una bandiera o una batteria caduti nelle mani dell'avversario.
4. Condurre un audace colpo di mano che arrechi sensibili perdite all'avversario.
5. Assumere durante un combattimento il comando di un reparto superiore al proprio grado e guidarlo con perizia e valore all'attacco.
6. Fare prigioniero un capo ribelle, esponendosi a manifesto pericolo.
7. Salvare la vita ad un superiore, esponendo la propria a manifesto pericolo.
8. Radunare, arrestare e ricondurre al combattimento reparti dispersi in modo da influire sensibilmente sul combattimento stesso.
9. Abbassarsi in volo, con manifesto grave pericolo, svolgendo efficacemente la propria azione in modo da influire sensibilmente sul buon successo.
10. Salvare da cattura, con perizia e grave rischio, una colonna di rifornimento, o riprenderla dalle mani dell'avversario.

Il Ministro per la guerra: A. DIAZ.

Il Ministro per la marina: REVEL.

Il Ministro per le colonie: FEDERZONI.

REGIO DECRETO 10 febbraio 1924, n. 194.

Approvazione e dichiarazione di pubblica utilità del binario di raccordo fra lo stabilimento Cervisia in Roma e le Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista l'istanza presentata in data 16 luglio 1923 dalla Società anonima Cervisia, per ottenere che siano dichiarati di pubblica utilità agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, i lavori relativi all'impianto e all'esercizio di un binario di raccordo fra il proprio stabilimento sito in Roma e le Ferrovie dello Stato;

Visto il progetto del raccordo, portante il bollo in data 18 luglio 1923, annullato dall'ufficio del Registro di Roma;

Vista la convenzione 28 giugno 1923 stipulata dalle Ferrovie dello Stato colla Società Cervisia per regolare la concessione d'impianto e di esercizio del binario di raccordo in parola fra la stazione di Roma-Tuscolana e il prossimo stabilimento della società stessa;

Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Udito il Consiglio di Stato;

Viste le leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 16 dicembre 1879, n. 5188, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità nonchè il testo unico delle leggi ferroviarie 9 maggio 1912, n. 1447;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato, anche agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto presentato dalla Società anonima Cervisia, per l'impianto di un binario di raccordo fra il proprio stabilimento sito in Roma e le Ferrovie dello Stato, nonchè la convenzione con queste ultime in data 28 giugno 1923.

Art. 2.

Per la esecuzione delle espropriazioni e dei lavori contemplati nel progetto succitato, è assegnato il termine di un anno dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Il Governo si riserva ampia facoltà di modificare e sopprimere anche l'esercizio del raccordo senza compenso, quando ciò ritenga necessario per esigenze di un pubblico servizio.

Art. 4.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 218. — GRANATA.

REGIO DECRETO 24 gennaio 1924, n. 197.

Varianti al piano regolatore per la città di Bengasi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 febbraio 1912, n. 83;
Visto il Nostro decreto 15 gennaio 1914, n. 55, che approva il piano regolatore e di ampliamento della città di Bengasi, redatto il 1° gennaio 1914, e le norme per la sua esecuzione;
Ritenuto che varie circostanze intervenute, conseguenti allo stato di guerra, hanno ritardato lo sviluppo delle iniziative delle pubbliche Amministrazioni intese a sistemare edifici per pubblici uffici ed a promuovere una nuova e più decorosa fabbricazione;
Considerata, pertanto, l'opportunità di prorogare il termine previsto all'articolo 15 delle norme allegate al predetto Nostro decreto, perchè si possa, dalle pubbliche Amministrazioni, procedere all' espropriazione di aree, edificate o no, comprese nel piano medesimo;
Ritenuto, altresì, che, per provvedere agevolmente alle prevedibili esigenze di frazionare e raggruppare gli isolati, sembra opportuno delegare al Governo locale la facoltà di approvare le varianti e le aggiunte al piano, quando sieno contenute entro i limiti bastevoli al raggiungimento di questo fine;
Sentito il Consiglio superiore coloniale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' prorogato sino al 31 dicembre 1928, il termine di cui al primo comma dell'art. 15 delle norme per l'esecuzione del piano regolatore e di ampliamento della città di Bengasi.

Art. 2.

Le varianti ed aggiunte al piano regolatore, che si rendessero necessarie per il frazionamento in minori isolati di quelli maggiori indicati nel piano con le strade periferiche o per l'aggruppamento di alcuni isolati in altri più grandi, qualora se ne manifestasse la convenienza, saranno approvate dal Governatore, udito il parere dell'ispettore superiore per le opere pubbliche, a condizione che non si abbia aumento nella spesa complessiva per l'esecuzione del piano e salva sempre l'osservanza delle norme di competenza stabilite, per l'approvazione dei progetti, dalle norme vigenti per le opere pubbliche in Colonia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 221. — GRANATA.

REGIO DECRETO 24 gennaio 1924, n. 196.

Estensione alla Tripolitania ed alla Cirenaica delle norme di cui al R. decreto 20 agosto 1923, n. 1876, per i militari della Regia guardia di finanza in servizio di sentinella, di vedetta, di appostamento e di perlustrazione nelle zone di vigilanza doganale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;
Visto il R. decreto 20 agosto 1923, n. 1876, contenente le norme per i militari della Regia guardia di finanza in servizio di sentinella, di vedetta, di appostamento e di perlustrazione nelle zone di vigilanza doganale;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le norme di cui al R. decreto 20 agosto 1923, n. 1876, sono estese alla Tripolitania ed alla Cirenaica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 220. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1924, n. 204.

Approvazione di eccedenze d'impegni risultanti dal rendiconto consuntivo dell'Azienda ferroviaria dello Stato, per l'esercizio finanziario 1921-22.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1922, n. 951;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata l'eccedenza di impegni di L. 9,024,432.52 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 1 « Direzione generale - Personale » dello stato di previsione della spesa dell'Azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1921-22.

Art. 2.

E' approvata l'eccedenza di impegni di L. 4,862,978.14 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 3 « Servizio approvvigionamenti - Personale » dello stato di previsione della spese dell'Azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1921-22.

Art. 3.

E' approvata l'eccedenza di impegni di L. 9,067,405.05 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 4 « Servizio approvvigionamenti - Forniture, spese ed acquisti » dello stato di previsione della spesa dell'Azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1921-22.

Art. 4.

E' approvata l'eccedenza di impegni di L. 136,789,289.93 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 5 « Servizio movimento e traffico - Personale » dello stato di previsione della spesa dell'Azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1921-22.

Art. 5.

E' approvata l'eccedenza di impegni di L. 47,016,949.71 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 6 « Servizio movimento e traffico - Forniture, spese ed acquisti » dello stato di previsione della spesa dell'Azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1921-22.

Art. 6.

E' approvata l'eccedenza di impegni di L. 107,010,144.72 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 7 « Indennizzi per perdite, avarie e ritardata resa di spedizioni » dello stato di previsione della spesa dell'Azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1921-22.

Art. 7.

E' approvata l'eccedenza di impegni di L. 82,038,027.39 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 9 « Servizio materiale e trazione personale » dello stato di previsione della spesa dell'Azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1921-22.

Art. 8.

E' approvata l'eccedenza di impegni di L. 410,109,432.59 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 11 « Manutenzione del materiale rotabile » dello stato di previsione della spesa dell'Azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1921-22.

Art. 9.

E' approvata l'eccedenza di impegni di L. 8,258,349.31 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 12 « Servizio lavori - Personale » dello stato di previsione della spesa dell'Azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1921-22.

Art. 10.

E' approvata l'eccedenza di impegni di L. 8,557,732.19 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 13 « Servizio lavori - Forniture, spese ed acquisti » dello stato di previsione della spesa dell'Azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1921-22.

Art. 11.

E' approvata l'eccedenza di impegni di L. 42,785,560.82 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 14 « Manutenzione della linea » dello stato di previsione della spesa dell'Azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1921-22.

Art. 12.

E' approvata l'eccedenza di impegni di L. 11,580,575.65 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 15 « Unità speciale elettrificazione - Personale » dello stato di previsione della spesa dell'Azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1921-22.

Art. 13.

E' approvata l'eccedenza di impegni di L. 2,785,577,26 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 18 « Linee secondarie a scartamento ridotto (Gruppo Sicilia) - Personale » dello stato di previsione della spesa dell'Azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1921-22.

Art. 14.

E' approvata l'eccedenza di impegni di L. 2,091,133.22 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 20 « Linee secondarie a scartamento ridotto (Gruppo Sicilia) - Manutenzione del materiale rotabile » dello stato di previsione della spesa dell'Azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1921-22.

Art. 15.

E' approvata l'eccedenza di impegni di L. 4,346,416.99 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 22 « Ferrovie sarde - Personale » dello stato di previsione della spesa dell'Azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1921-22.

Art. 16.

E' approvata l'eccedenza di impegni di L. 3,802,119.60 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 24 « Ferrovie sarde - Manutenzione del materiale rotabile » dello stato di previsione della spesa dell'Azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1921-22.

Art. 17.

E' approvata l'eccedenza di impegni di L. 55,561,891.14 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 28 « Annualità corrispondente alla integrazione a carico dell'Amministrazione per le pensioni liquidate con decorrenza posteriore al 1° aprile 1919 » dello stato di previsione della spesa dell'Azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1921-22.

Art. 18.

E' approvata l'eccedenza di impegni di L. 8,291,092.99 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 31 « Spese per assegni e indennità diverse al personale » dello stato di previsione della spesa dell'Azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1921-22.

Art. 19.

E' approvata l'eccedenza di impegni di L. 2,834,173.58 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 39 « Imposte e tasse » dello stato di previsione della spesa dell'Azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1921-22.

Art. 20.

E' approvata l'eccedenza di impegni di L. 1,773,798.60 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 42 « Indennizzi per danni alle persone ed alle proprietà » dello stato di previsione della spesa dell'Azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1921-22.

Art. 21.

E' approvata l'eccedenza di impegni di L. 22,372,628.84 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 47 « Spese eventuali » dello stato di previsione della spesa dell'Azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1921-22.

Art. 22.

E' approvata l'eccedenza di impegni di L. 3,623,561.70 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 49 « Gestione marittima di Genova Molo Vecchio » dello stato di previsione della spesa dell'Azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1921-22.

Art. 23.

E' approvata l'eccedenza di impegni di L. 2,314,468.64 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 51 « Esercizio di navigazione - Personale » dello stato di previsione della spesa dell'Azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1921-22.

Art. 24.

E' approvata l'eccedenza di impegni di L. 5,437,324.16 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 52 « Esercizio di navigazione - Forniture, spese ed acquisti » dello stato di previsione della spesa dell'Azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1921-22.

Art. 25.

E' approvata l'eccedenza di impegni di L. 7,967,315.31 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 54 « Noleggio di piroscafi » dello stato di previsione della spesa dell'Azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1921-22.

Art. 26.

E' approvata l'eccedenza di impegni di L. 38,401,895.46 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 61 « Lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore » dello stato di previsione della spesa dell'Azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1921-22.

Art. 27.

E' approvata l'eccedenza di impegni di L. 32,953,549.93 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 68 « Annualità dovuta al Tesoro per interessi ed ammortamenti » dello stato di previsione della spesa dell'Azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1921-22.

Art. 28.

E' approvata l'eccedenza di impegni di L. 20,066,335.60 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 69 « Interessi sulle somme pagate dal Tesoro con mezzi ordinari di tesoreria » dello stato di previsione della spesa dell'Azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1921-22.

Art. 29.

E' approvata l'eccedenza di impegni di L. 25,000,000 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 78 « Contributo per riduzioni di tariffa dipendenti da motivi di interesse generale » dello stato di previsione della spesa dell'Azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1921-22.

Questo decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Paralmento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 20 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 229. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1924, n. 203.

Autorizzazione all'Amministrazione ferroviaria di investire cinque milioni di lire in costruzioni di fabbricati ed in mutui a Cooperative edilizie ferroviarie nell'Alto Adige.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 5 ottobre 1920, n. 1432;
Visto il R. decreto 25 novembre 1920, n. 1726;
Sentito il Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per le finanze e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad investire la somma di 5 milioni di lire nella costruzione di fabbricati, per ufficio ed abitazioni nell'Alto Adige e par-

ticolarmente nella città di Bolzano, devolvendo una parte del fondo stesso in mutui a Cooperative edilizie fra il personale ferroviario di quelle località.

La somma predetta sarà prelevata dagli avanzi della gestione del fondo di garanzia per le cessioni di stipendio del personale ferroviario.

Sulla somma da mutuare alle indicate cooperative alle stesse condizioni alle quali sono finanziate, in base alle vigenti disposizioni, altre Cooperative edilizie ferroviarie nel Regno, verrà corrisposto l'interesse del 4 % più L. 0,10 % per rimborso di spese generali.

La rimanente somma verrà investita direttamente dall'Amministrazione ferroviaria in aggiunta alle somme già autorizzate dal Tesoro per spese di carattere patrimoniale sulle linee del Trentino, e su di essa somma verrà pure corrisposto l'interesse del 4 %.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti de Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 20 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 211, foglio 227. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1924, n. 205.

Approvazione di eccedenze d'impegni risultanti dal rendiconto consuntivo dell'Azienda ferroviaria dello Stato, per l'esercizio finanziario 1922-23.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1922, n. 952;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata l'eccedenza di impegni di L. 2,940,518 21 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 2 « Direzione generale - Forniture, spese ed acquisti » dello stato di previsione della spesa della Azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1922-23.

Art. 2.

E' approvata l'eccedenza di impegni di L. 4,421,601 88 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 4 « Servizio movimento e traffico - Forniture, spese ed acquisti » dello stato di previsione della spesa dell'Azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1922-23.

Art. 3.

E' approvata l'eccedenza di impegni di L. 11,051,012 92 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 9 « Manutenzione del materiale rotabile » dello stato di previsione della spesa dell'Azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1922-23.

Art. 4.

E' approvata l'eccedenza di impegni di L. 2,741,027 33 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 12 « Manutenzione della linea » dello stato di previsione della spesa dell'Azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1922-23.

Art. 5.

E' approvata l'eccedenza di impegni di L. 17,470,247.91 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 29 « Spese per assegni e indennità diverse al personale » dello stato di previsione della spesa dell'Azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1922-23.

Art. 6.

E' approvata l'eccedenza di impegni di L. 1,729,100 22 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 34 « Avvisi, orari, pubblicazioni e stampati diversi » dello stato di previsione della spesa dell'Azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1922-23.

Art. 7.

E' approvata l'eccedenza di impegni di L. 1,898,962.39 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 35 « Imposte e tasse » dello stato di previsione della spesa dell'Azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1922-23.

Art. 8.

E' approvata l'eccedenza di impegni di L. 306,901.57 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 36 « Spese giudiziali e contenziose » dello stato di previsione della spesa dell'Azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1922-23.

Art. 9.

E' approvata l'eccedenza di impegni di L. 3,183,759 65 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 41 « Contributo nelle spese delle stazioni e dei tronchi di uso comune di altre Amministrazioni » dello stato di previsione della spesa dell' Azienda ferroviaria dello Stato per l' esercizio finanziario 1922-23.

Art. 10.

E' approvata l'eccedenza di impegni di L. 1,742,224.09 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 42 « Compensi ad Amministrazioni ferroviarie pei servizi coi loro treni » dello stato di previsione della spesa dell'Azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1922-23.

Art. 11.

E' approvata l'eccedenza di impegni di L. 6,885,125 36 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 43 « Spese eventuali » dello stato di previsione della spesa dell'Azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1922-23.

Art. 12.

E' approvata l'eccedenza di impegni di L. 840,416.34 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 44 « Servizi accessori ad impresa od in economia » dello stato di previsione della spesa dell'Azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1922-23.

Art. 13.

E' approvata l'eccedenza di impegni di L. 4,631,369.25 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 48 « Navigazione con le isole - Forniture, spese ed acquisti » dello stato di previsione della spesa dell'Azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1922-23.

Art. 14.

E' approvata l'eccedenza di impegni di L. 6,365,681.60 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 51 « Noleggio di piroscafi » dello stato di previsione della spesa dell'Azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1922-23.

Art. 15.

E' approvata l'eccedenza di impegni di L. 18,000 000 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 75 « Contributo per riduzioni di tariffa dipendenti da motivi di interesse generale » dello stato di previsione della spesa dell'Azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1922-23.

Questo decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlameno per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 20 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 230. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1924, n. 206.

Approvazione di eccedenze d'impegni risultanti dal rendiconto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1921-22.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1922, n. 951;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata l'eccedenza di impegno per L. 31,010.67 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 2 « Amministrazione centrale - Personale di ruolo - Indennità di trasferte, di reggenza e diverse » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1921-22.

Art. 2.

E' approvata l'eccedenza di impegno per L. 235,862.34 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 3 « Amministrazione centrale - Spese di ufficio » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1921-22.

Art. 3.

E' approvata l'eccedenza di impegno per L. 9,284.40 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 5 « Amministrazione centrale - Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1921-22.

Art. 4.

E' approvata l'eccedenza d'impegno per L. 31,085.95 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 19 « Indennità per incarichi e studi diversi a funzionari dello Stato non dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1921-22.

Art. 5.

E' approvata l'eccedenza di impegno per L. 21,975.68 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 21 « Spese di stampa e per la pubblicazione del Bollettino ufficiale del Ministero » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1921-22.

Art. 6.

E' approvata l'eccedenza di impegno per L. 1,079,705.57 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 26 « Pensioni ordinarie - Spese fisse » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1921-22.

Art. 7.

E' approvata l'eccedenza di impegno di L. 37,754.43 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 39 « Competenze al personale idraulico subalterno per servizi normali indicati nel regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1921-22.

Art. 8.

E' approvata l'eccedenza di impegno di L. 9,801.28 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 40 « Competenze al personale idraulico subalterno per la sorveglianza dei lavori di manutenzione delle vie navigabili » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1921-22.

Art. 9.

E' approvata l'eccedenza di impegno di L. 14,894.49 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 41 « Competenze al personale idraulico subalterno per la sorveglianza dei lavori di manutenzione e di riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1921-22.

Art. 10.

E' approvata l'eccedenza di impegno di L. 16,400 verificatasi sulla assegnazione del capitolo n. 59 « Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzione alla polizia dei porti » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1921-22.

Art. 11.

E' approvata l'eccedenza di impegno di L. 49,971.11 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 77 « Competenze al personale idraulico subalterno nelle provincie Venete e di Mantova per i servizi normali indicati nel regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1921-22.

Art. 12.

E' approvata l'eccedenza di impegno di L. 20,718.27 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 78 « Competenze al personale idraulico subalterno per la sorveglianza dei lavori di manutenzione delle vie navigabili nelle provincie Venete e di Mantova » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1921-22.

Art. 13.

E' approvata l'eccedenza di impegno di L. 8,575.10 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 79 « Competenze al personale idraulico subalterno per la sorveglianza dei lavori di manutenzione e di riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria nelle provincie Venete e di Mantova » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1921-22.

Questo decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 20 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 231. — GRANATA.

REGIO DECRETO 27 gennaio 1924, n. 154.
Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Arsita.

N. 154. R. decreto 27 gennaio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene modificato lo statuto organico della Cassa di risparmio di Arsita.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1924.

REGIO DECRETO 24 gennaio 1924, n. 155.
Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Parma.

N. 155. R. decreto 24 gennaio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, vengono apportate modificazioni allo statuto organico della Cassa di risparmio di Parma.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1924.

RELAZIONE E REGIO DECRETO 24 gennaio 1924.
Scioglimento del Consiglio comunale di Cossana (Trieste).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 24 gennaio 1924 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Cossana, in provincia di Trieste.

SIRE,

L'amministrazione del comune di Cossana, sorta delle elezioni del 15 gennaio 1922, ha dimostrato sin dal suo insediamento, una completa trascuranza dei pubblici interessi, ed una sistematica inosservanza delle disposizioni impartite dalle autorita superiori.

L'ufficio comunale, che si trova in una sede indecorosa, presenta il più grave disordine, senza archivio, nè inventari, nè registri prescritti, e funziona in modo irregolare. Le pratiche d'ufficio restano intrattate nonostante i continui richiami della autorità politica locale, che ha dovuto recentemente disporre l'invio nel Comune di un funzionario per la compilazione del consuntivo 1922 e del bilancio per l'anno corrente. Il sindaco, che non conosce la lingua italiana, non si cura degli affari del Comune, e così gli assessori ed i consiglieri, i quali non intendono assumere le responsabilità, che vi sono inerenti; la cassa comunale e la relativa contabilità sono tenute dal parroco. Nulla è stato fatto nei riguardi dei pubblici servizi; manca del tutto quello di assistenza sanitaria, e la manutenzione stradale è talmente trascurata da rendere difficili le comunicazioni.

Questo stato di cose ha provocato il generale malcontento, determinando nella popolazione uno stato d'animo, che potrebbe dar luogo ad inicidenti tali da turbare la pubblica quiete con imprevedibili conseguenze.

E poichè d'altra parte la permanenza in carica degli attuali amministratori costituirebbe un ostacolo insormontabile per l'assetto del Comune, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio Commissario. A ciò provvede lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148; nonchè il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 9;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cossana, in provincia di Trieste, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Aurelio Foggia è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1924.
Costituzione del Banco di Santo Spirito, in Roma, in Società anonima.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto l'art. 2 del decreto Luogotenenziale 10 giugno 1917, n. 1161, concernente il riordinamento del Banco di Santo Spirito;

Veduto il R. decreto 19 marzo 1922, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1922, che ha approvato la deliberazione in data 12 aprile 1921, dell'assemblea generale dei possessori di cartelle fondiarie e di buoni di godimento del Credito fondiario del Banco di Santo Spirito in liquidazione, concernente la trasformazione del Banco di Santo Spirito in società anonima;

Vedute le deliberazioni in data 28 novembre e 22 dicembre 1923, dell'assemblea generale dei possessori di cartelle fondiarie e di buoni di godimento del Credito fondiario del Banco di Santo Spirito in liquidazione nelle quali furono stabilite le modalità della predetta trasformazione e fu approvato lo statuto della Società anonima « Banco di Santo Spirito »;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la costituzione in società anonima del Banco di Santo Spirito, deliberata nelle adunanze del 28 novembre e 22 dicembre 1923, dall'assemblea generale dei possessori di cartelle fondiarie e di buoni di godimento del Credito fondiario del Banco di Santo Spirito, in liquidazione, col conferimento della somma di L. 1,362,490.70 prelevata dalle attività mobiliari del predetto Credito fondiario esclusa ogni partecipazione del patrimonio immobiliare del Credito fondiario medesimo.

Art. 2.

Sulla somma indicata nell'articolo precedente una parte di L. 1,237,875, è destinata a costituire il capitale azionario della Società, diviso in azioni n° 8252 e mezzo da L. 150 ciascuna, la residua somma di L. 124,615.70 è destinata a sopperire alle spese di primo impianto ed eventualmente per la costituzione di un fondo di riserva.

I possessori di buoni di godimento del Credito fondiario del Banco di Santo Spirito in liquidazione i quali non vogliano accettare le azioni della nuova Società Banco di Santo Spirito hanno diritto al pagamento della somma di L. 165 per ciascuna azione; questo diritto potrà essere esercitato entro il termine di 15 giorni dalla legale costituzione della Società Banco di Santo Spirito.

Roma, addì 21 febbraio 1924.

Il Ministro: CORBINO.

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1924.
Approvazione delle norme per la esecuzione del R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 836, concernente la emissione da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni di speciali polizze a favore dei decorati dell'Ordine militare di Savoia e di medaglie al valor militare.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO
COI MINISTRI PER LE FINANZE, PER LA GUERRA E PER LA MARINA

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 836, concernente la emissione da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni di speciali polizze a favore dei decorati dell'Ordine militare di Savoia e di medaglie al valor militare;

Decreta:

Sono approvate le « Norme per la esecuzione del R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 836, concernente la emissione da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni di speciali polizze a favore dei decorati dell'Ordine militare di Savoia e di medaglie al valor militare » nel testo annesso al presente decreto.

Roma, addì 30 gennaio 1924.

Il Ministro per l'economia nazionale: CORBINO.
Il Ministro per le finanze: A. DE' STEFANI.
Il Ministro per la guerra: DIAZ.
Il Ministro per la marina: THAON DI REVEL.

Norme per la esecuzione del R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 836, concernente la emissione da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni di speciali polizze a favore dei decorati dell'Ordine militare di Savoia e di medaglie al valor militare.

Art. 1.

I decorati dell'Ordine militare di Savoia e di medaglia d'oro e d'argento al valor militare possono costituire presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni, con l'intero ammontare annuo di di ciascuno degli assegni relativi, polizze di assicurazione sulla vita delle forme seguenti:

a) capitale differito con controassicurazione, con durata di 15, 20 o 25 anni;

b) mista immediata con durata di 15, 20 o 25 anni;

c) vita intera immediata a premi vitalizi.

L'accettazione da parte dell'Istituto nazionale dei contratti delle forme *b*) e *c*) è subordinata all'esito favorevole di visita medica. In caso di esito sfavorevole l'Istituto potrà invece offrire contratti della forma *a*) del presente articolo oppure delle forme *b*) e *c*) di cui all'articolo seguente.

Art. 2.

I decorati di medaglia di bronzo al valor militare possono costituire polizze di assicurazione sulla vita delle forme seguenti:

a) capitale differito con controassicurazione, con durata di 15, 20 o 25 anni;

b) mista differita di 6 anni con durata di 15, 20 o 25 anni;

c) vita intera differita di 6 anni.

Nel caso di morte durante il periodo di differimento degli assicurati secondo le forme *b*) e *c*), l'Istituto rimborserà l'ammontare senza interesse dei premi incassati diminuito delle rate di premio del primo anno.

Art. 3.

I tipi e le condizioni di polizza e le tariffe per i contratti di cui agli articoli precedenti, saranno approvati con decreto del Ministro per l'economia nazionale.

Art. 4.

Per costituire le polizze di cui ai precedenti articoli occorre far pervenire, in doppio esemplare, all'Istituto nazionale delle assicurazioni, una dichiarazione conforme all'unito modulo, da cui risulti:

a) il cognome, il nome, la paternità, il luogo e la data di nascita del decorato;

b) il grado militare rivestito dal decorato con la specificazione se il decorato è in congedo o in attività di servizio;

c) la specificazione delle decorazioni dell'Ordine militare di Savoia o delle medaglie al valore conseguite, con l'indicazione della dispensa e della pagina della pubblicazione ufficiale in cui è stato inserito il provvedimento che conferisce la decorazione o la medaglia;

d) l'indicazione della forma di assicurazione prescelta e degli assegni che vengono all'uopo ceduti all'Istituto nazionale delle assicurazioni;

e) la delegazione di pagamento in favore dell'Istituto nazionale degli assegni ceduti, precisando la decorrenza della delega-

zione stessa, che dovrà coincidere col 1° giorno del mese immediatamente successivo.

Nel caso di militari in congedo decorati di medaglia al valore militare, alle dichiarazioni suddette dovranno essere uniti i certificati di iscrizione dell'assegno (libretti). Nel caso di militari in servizio attivo decorati di medaglie al valor militare e in quello di decorati dell'Ordine militare di Savoia, siano questi ultimi in congedo o in servizio attivo, la dichiarazione dovrà essere autenticata dalla autorità militare da cui ricevono gli assegni; a tale autorità incombe l'obbligo di sospendere il pagamento degli assegni ceduti dalla data di decorenza della delegazione di cui alla precedente lettera *e*).

Art. 5.

Nel caso di assunzione dell'assicurazione, l'Istituto nazionale, esauriti gli eventuali accertamenti, compresa la visita medica, procederà alla emissione della polizza che dovrà avere una decorrenza coincidente con la scadenza della prima mensilità dell'assegno ceduto.

Art. 6.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni, contemporaneamente alla consegna della polizza al decorato e qualora gli assegni da questi ceduti siano inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, trasmetterà alla competente Delegazione del tesoro la delegazione di pagamento emessa in suo favore ai termini dell'art. 4.

La Delegazione del tesoro separa dagli altri e tiene distinti i conti correnti relativi agli assegni ceduti.

Il pagamento degli assegni sarà fatto mensilmente agli agenti debitamente autorizzati dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, contro annullamento delle apposite caselle dei certificati d'iscrizione dell'assegno (libretti).

Art. 7.

Quando invece gli assegni siano inscritti negli stati di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e della marina o di altre Amministrazioni statali, l'Istituto nazionale rimetterà le delegazioni di pagamento all'Amministrazione competente, la quale, ricevute le delegazioni, confermerà la cessazione del pagamento degli assegni alle autorità fino allora incaricate, e, in pari tempo, mediante ruoli di spese fisse, provvederà affinchè il pagamento sia disposto, mensilmente, dalle Delegazioni del tesoro ed effettuato agli agenti debitamente autorizzati dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Art. 8

L'Amministrazione dello Stato resta esonerata da ogni responsabilità nel caso di mancata o ritardata notificazione da parte dell'Istituto nazionale delle variazioni circa le persone incaricate a riscuotere.

Art. 9

Non appena avvenuta la cessazione o la estinzione del contratto di assicurazione, l'Istituto nazionale ne darà immediata comunicazione con lettera raccomandata alle Amministrazioni interessate, affinchè sia sospeso il pagamento del relativo assegno in favore dell'Istituto e sia eventualmente ripreso il pagamento diretto.

Il Ministro per l'economia nazionale: CORBINO.
Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.
Il Ministro per la guerra: DIAZ.
Il Ministro per la marina: THAON DI REVEL.

Polizze di assicurazione per i decorati dell'Ordine militare di Savoia e di medaglie al valor militare.

(R. decreto legge 15 marzo 1923, n. 836).

DOMANDA DI ASSICURAZIONE E DELEGAZIONE DI PAGAMENTO.

Il sottoscritto . . . . { del vivente . . . . . . / del fu . . . . (*a*)
nato a . . . . il . . . . avente il grado militare di . . . . nel . . . . (*b*)
in attività di servizio / in congedo (*a*) { decorato di (*c*) . . . . come dal (*d*) . . . . . . dell'anno . . . dispensa . . . pagina . . . rivolge domanda a codesto on. Istituto di contrarre un'assicurazione (*e*) . . . . con beneficio in caso di morte a favore (*f*) . . . .

A tale effetto, dichiara di cedere all'Istituto stesso, per tutta la durata dell'assicurazione a partire dal (*g*) . . . . l'assegno di annue lire . . . . . . annesso all . . decorazion . . di cui sopra è che ora egli riscuote dal (*h*) . . . . autorizzando l'Istituto a rilasciare in sua vece, la relativa quietanza alla sezione di Tesoreria provinciale ed a qualsiasi altro contabile che fosse incaricato di pagare l'assegno predetto, esonerando lo Stato da ogni qualsiasi responsabilità per i pagamenti che, in relazione alla presente, saranno effettuati all'Istituto nazionale delle assicurazioni.

(Data) . . . .

(Firma e domicilio) . . . .

. . . .

On. Istituto nazionale delle assicurazioni.

Agenzia di

. . . .

(*a*) Cancellare l'indicazione non adatta al caso.
(*b*) Indicare se nel R. esercito, nella R. marina, nell'Amministrazione militare, ecc.
(*c*) Indicare la decorazione o le decorazioni al valor militare o il grado rivestito nell'Ordine militare di Savoia.
(*d*) Denominazione della pubblicazione ufficiale in cui fu inserito il provvedimento che concesse la decorazione.
(*e*) Indicare la forma di assicurazione prescelta.
(*f*) Degli eredi legittimi o degli eredi testamentari o di... ...... (cognome e nome della persona da designarsi).
(*g*) Deve essere indicato il 1° del mese successivo a quello in cui viene fatta la domanda.
(*h*) Indicare, secondo i casi, da quale Delegazione del tesoro o da quale corpo militare o da quale Amministrazione statale.

Spazio riservato alla dichiarazione dell'autorità militare incaricata di pagare gli assegni ai decorati di medaglie al valore in attività di servizio e ai decorati dell'Ordine militare di Savoia (art. 4 delle norme approvate con decreto Minist. 30 gennaio 1924).

Si certifica l'autenticità delle dichiarazioni contenute nella presente, per quanto riguarda le decorazioni e gli assegni goduti dal richiedente, il cui pagamento viene da oggi sospeso.

(Data) . . . .

Il . . . .

(Bollo).

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI.

AGENZIA DI . . . .

Si accusa ricevuta della domanda . . . . con la quale la S. V. Ill.ma ha chiesto di contrarre con questo Istituto una assicurazione (*a*) . . . . mediante cessione dell'assegno di annue lire . . . . annesso alla (*b*) . . . . di cui Ella è insignito.

(Data) . . . .

. . . .

(firma dell'agente dell'Istituto).

Al signor . . . .

. . . .

. . . .

(*a*) Indicare la forma dell'assicurazione.
(*b*) Indicare le decorazioni.

AVVERTENZE.

(Estratto delle norme approvate con decreto Minist. 30 gennaio 1924).

Art. 1. — I decorati dell'Ordine militare di Savoia e di medaglia d'oro e di argento al valor militare possono costituire presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni, con l'intero ammontare annuo di ciascuno degli assegni relativi, polizze di assicurazione sulla vita nelle forme seguenti:

a) capitale differito con controassicurazione, con durata di 15, 20 o 25 anni;

b) mista immediata con durata di 15, 20 o 25 anni;

c) vita intera immediata a premi vitalizi.

L'accettazione da parte dell'Istituto nazionale dei contratti delle forme b) e c) è subordinata all'esito favorevole di visita medica. In caso di esito sfavorevole l'Istituto potrà invece offrire contratti della forma a) del presente articolo oppure delle forme b) e c) di cui all'articolo seguente.

Art. 2. — I decorati di medaglia di bronzo al valor militare possono costituire polizze di assicurazione sulla vita delle forme seguenti:

a) capitale differito con controassicurazione, con durata di 15, 20 o 25 anni;

b) mista differita di 6 anni con durata di 15, 20 o 25 anni;

c) vita intera differita di 6 anni.

Nel caso di morte degli assicurati secondo le forme b) e c) durante il periodo di differimento, l'Istituto rimborserà i premi incassati meno le rate di premio del primo anno.

I decorati di medaglie al valor militare in congedo che riscuotono gli assegni delle decorazioni su certificati d'iscrizione (libretto) debbono unire alla presente il certificato di iscrizione medesimo.

Il Ministro per l'economia nazionale: CORBINO.
Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.
Il Ministro per la guerra: DIAZ.
Il Ministro per la marina: THAON DI REVEL.

REGIO DECRETO 10 febbraio 1924.
Scioglimento dell'amministrazione della Congregazione di carità di Venosa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il rapporto del Prefetto della provincia di Potenza col quale si propone lo scioglimento dell'amministrazione della Congregazione di carità di Venosa;

Veduti gli atti;

Vedute le leggi 17 luglio 1890, n. 6972; 18 luglio 1904, n. 390, i regolamenti relativi ed il R. decreto 4 febbraio 1923, n. 214;

Udito il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi, che qui s'intendono integralmente riprodotti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'amministrazione della Congregazione di carità di Venosa è sciolta e la temporanea gestione è affissata alla Giunta municipale di detto Comune.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 52, dal 24 al 30 dicembre 1923.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
	Carbonchio ematico				
Avellino	Ariano	—	1	—	1
Brescia	Brescia	—	4	—	4
Id.	Chiari	—	1	—	1
Cagliari (a)	Iglesias	—	1	—	1
Id.	Oristano	—	1	—	1
Chieti	Vasto	—	1	—	1
Novara	Biella	—	1	—	1
Id.	Novara	—	4	—	4
Id.	Vercelli	—	1	—	1
Parma	Borgo S. Donnino	—	1	—	1
Pavia	Pavia	—	1	—	1
Id.	Mortara	—	1	—	1
Perugia	Foligno	—	1	—	1
Id.	Terni	—	1	—	1
Torino	Ivrea	—	1	—	1
Trento	Tione	—	1	—	1
Trieste	Trieste	—	1	—	1
		—	23	—	23
	Carbonchio sintomatico				
Bari	Bari	—	1	—	1
Cagliari	Oristano	—	1	—	1
Cuneo	Alba	—	1	—	1
Id.	Mondovì	—	1	—	1
Macerata	Macerata	—	1	—	1
Modena	Modena	—	1	—	1
Parma	Parma	—	1	—	1
Trento	Bressanone	—	1	—	1
		—	8	—	8
	Afta epizootica				
Alessandria	Alessandria	4	1	12	15
Id.	Acqui	1	2	1	3
Id.	Asti	2	4	5	5
Id.	Casale	4	3	4	7
Id.	Novi	—	1	—	1
Id.	Tortona	—	1	—	1
Arezzo	Arezzo	—	1	—	1
Ascoli Piceno	Fermo	1	—	1	—
Belluno	Belluno	6	1	13	12
Id.	Feltre	4	3	8	8
Bergamo	Bergamo	29	9	42	14
Id.	Clusone	4	1	13	3
Id.	Treviglio	19	2	31	13
Bologna	Bologna	16	3	41	19

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Segue Afta epizootica.					
Bologna	Imola	5	1	22	6
Id.	Vergato	2	—	4	—
Brescia	Brescia	19	4	69	10
Id.	Chiari	2	1	12	3
Id.	Salò	5	1	11	3
Id.	Verolanuova	9	1	62	8
Chieti	Lanciano	—	1	—	1
Cuneo	Mondovì	—	1	—	1
Id.	Saluzzo	—	2	—	2
Ferrara	Cento	2	1	2	1
Id.	Comacchio	1	—	1	—
Id.	Ferrara	5	—	13	7
Firenze	Firenze	3	2	3	2
Id.	Pistoia	1	—	7	—
Id.	S. Miniato	3	—	3	—
Genova	Albenga	1	—	1	—
Id.	Genova	2	—	7	—
Id.	Savona	1	—	1	—
Lucca	Lucca	3	—	8	3
Macerata	Macerata	4	—	9	—
Mantova	Mantova	8	4	9	9
Massa Carrara	Massa	2	—	5	—
Milano	Abbiategrasso	2	—	2	—
Id.	Gallarate	1	—	1	—
Id.	Lodi	1	12	1	14
Id.	Milano	2	7	2	9
Modena	Mirandola	4	—	8	5
Id.	Modena	3	1	5	3
Novara	Biella	—	7	—	10
Id.	Domodossola	—	2	—	6
Id.	Novara	—	11	—	32
Id.	Vercelli	—	8	—	21
Padova	Padova	21	4	40	26
Parma	Borgo S. Donnino	2	1	4	1
Id.	Parma	5	2	5	8
Pavia	Mortara	1	2	1	2
Id.	Pavia	1	9	1	15
Id.	Voghera	2	6	2	9
Perugia	Perugia	1	—	2	2
Id.	Spoleto	1	—	1	—
Pesaro Urbino	Pesaro	—	1	—	1
Id.	Urbino	1	1	2	2
Piacenza	Piacenza	—	2	—	2
Ravenna	Faenza	2	—	2	2
Id.	Rovigo	2	—	6	8
Id.	Ravenna	1	1	4	3
Reggio Emilia	Guastalla	—	1	—	1
Id.	Reggio Emilia	—	1	—	1
Rovigo	Adria	5	—	9	—
Id.	Rovigo	9	1	16	1
Salerno	Salerno	2	—	2	—
Siena	Montepulciano	1	1	1	2
Id.	Siena	2	—	4	—
Sondrio	Sondrio	3	1	3	1
Torino	Ivrea	1	—	1	—
Id.	Pinerolo	1	—	1	1
Id.	Susa	2	1	2	3
Id.	Torino	5	5	12	10
Trento	Bolzano	—	3	—	3
Id.	Borgo	—	4	—	15
Id.	Merano	—	4	—	4
Id.	Rovereto	—	4	—	7
Id.	Tione	—	2	—	3
Id.	Trento	—	7	—	22
Treviso	Treviso	—	9	—	54
Trieste	Monfalcone	1	—	3	—
Trieste	Trieste	3	—	3	—
Udine (*a*)	Gorizia	2	—	2	—
Id.	Pordenone	2	2	3	3
Id.	Udine	5	4	7	24
Venezia	Chioggia	1	—	3	—
Id.	Venezia	15	6	34	19
Verona	Verona	2	6	2	11
Vicenza	Vicenza	13	3	36	22
		295	193	652	546
Malattie infettive dei suini.					
Aquila	Aquila	2	—	2	—
Arezzo	Arezzo	5	—	11	4
Ascoli Piceno	Fermo	1	—	2	—
Belluno	Belluno	1	—	1	1
Id.	Feltre	—	1	—	1
Bergamo	Treviglio	1	—	1	—
Bologna	Bologna	4	—	6	—
Campobasso	Campobasso	—	1	—	1
Firenze	Firenze	—	1	—	1
Macerata	Macerata	2	—	2	—
Parma	Parma	—	1	—	1
Pola	Capodistria	—	1	—	1
Id.	Parenzo	—	2	—	2
Reggio Emilia	Guastalla	1	—	1	—
Id.	Reggio Emilia	—	1	—	1
Siena	Siena	3	—	9	—
Trento	Bolzano	—	1	—	1
Trieste	Trieste	—	2	—	2
Venezia	Venezia	1	—	1	—
		21	11	36	16
Morva.					
Napoli	Napoli	1	—	1	—
Siracusa (*b*)	Siracusa	—	1	—	1
		1	1	1	1
Farcino criptococcico					
Aquila	Sulmona	1	—	1	—
Avellino	Avellino	2	—	2	—
Bari	Altamura	1	—	1	—
Id.	Bari	5	—	5	—
Caltanissetta	Caltanissetta	2	—	3	—
Id.	Terranova	1	—	7	—
Caserta	Caserta	1	—	1	—
Napoli	Casoria	3	1	10	4
Id.	Castellammare	2	—	4	—
Id.	Napoli	3	—	8	1
Salerno	Salerno	6	—	8	—
Trapani	Alcamo	1	—	1	—
		28	1	49	5

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Rabbia					
Ancona	Ancona	—	2	—	4
Avellino (b)	Avellino	—	1	—	1
Bari (b)	Bari	1	1	1	1
Bergamo	Bergamo	—	3	—	3
Chieti	Chieti	—	1	—	1
Firenze	Firenze	—	1	—	1
Girgenti	Girgenti	2	—	2	—
Id.	Sciacca	1	—	1	—
Grosseto (b)	Grosseto	1	—	1	—
Macerata	Macerata	2	—	9	—
Mantova	Mantova	—	2	—	2
Massa Carrara	Massa	—	1	—	1
Modena	Modena	—	1	—	1
Napoli	Napoli	—	1	—	1
Sassari	Alghero	—	1	—	1
Trapani	Trapani	2	1	3	1
Verona	Verona	—	3	—	3
		9	19	17	21
Rogna.					
Aquila	Aquila	2	—	4	—
Id.	Avezzano	3	—	12	—
Id.	Sulmona	3	1	11	2
Avellino	Ariano	1	—	1	—
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	1	—
Id.	Piazza Armerina	1	—	1	—
Campobasso	Campobasso	1	—	1	—
Id	Isernia	1	—	1	—
Macerata	Camerino	1	—	1	—
Perugia	Foligno	1	—	5	—
Id.	Spoleto	1	—	1	—
		16	1	39	2
Vaiuolo ovino.					
Aquila	Aquila	5	—	9	—
Avellino	Ariano	1	—	1	—
Bari	Altamura	2	—	9	1
Id.	Barletta	1	—	4	—
Bergamo	Clusone	—	1	—	1
Campobasso	Isernia	1	—	4	—
Id.	Larino	1	—	3	—
		11	1	30	2
Colera dei polli.					
Bari	Altamura	—	1	—	2
Caserta	Caserta	—	1	—	1
Modena	Modena	1	1	3	1
Ravenna	Faenza	1	—	6	—
Teramo	Teramo	1	—	10	—
		3	3	19	4
Influenza del cavallo.					
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	1	—
Aborto epizootico.					
Reggio Emilia	Guastalla	1	—	1	—
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		1	1	1	1

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie con casi di malattia	Numero dei Comuni con casi di malattia	Numero delle località con casi di malattia
Carbonchio ematico	11	23	23
Carbonchio sintomatico	7	8	8
Afta epizootica	39	488	1198
Malattie infettive dei suini	16	32	52
Morva	2	2	2
Farcino criptococcico	8	29	54
Rabbia	16	28	38
Rogna	6	17	41
Vaiuolo ovino	5	12	32
Colera dei polli	5	6	23
Influenza del cavallo	1	1	1
Aborto epizootico	2	2	2

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(b) Malattia sospetta.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 18 delle opere riservate ai termini dell'articolo 14 della legge sui diritti d'autore, registrate in questo Ministero durante la 2ª quindicina di settembre 1921.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I. — Opere drammatico-musicali. (Comprese le riduzioni complete).		
18697	75842	Bellini Ettore	« È arrivato l'ambasciatore ». - Operetta in tre atti, su libretto di Edmondo Corradi. — Spartito per canto e pianoforte	Curci f.lli (Ditta editrice musicale di Alfredo Curci)	31-12-1920. — Rappresentata la prima volta al « Nazionale » in Roma il 13-10-1920.
18704	75879	Caputo Giovanni	« La scintilla del genio ». - Operetta comica in tre atti su libretto di Casillo Giuseppe. — Partitura originale	Caputo Giovanni	Inedita. — Mai rappresentata.
			II. — Opere drammatiche. (Compresi i libretti d'opera).		
18693	75822	Benedetti Silvio	« Se quell'idiota ci pensasse...... ». - Commedia in tre atti	Benedetti Silvio	Inedita. — Mai rappresentata.
18677	75790	Carcangiù Nino	« I contrabbandieri ». - Poema drammatico in un atto	Carcangiù Efisio	Id. id.
18702	75875	Claudel Paul (Jahier Piero)	« Crisi meridiana ». - Dramma in tre atti. — Versione italiana di Piero Jahier, dal francese, edizione II	« La Voce » - (Società an. editr.)	24-9-1920. — Mai rappresentata.
18698	75843	Corradi Edmondo	« È arrivato l'ambasciatore ». - Operetta in tre atti per la musica di Bellini E. — Libretto (versi e prosa)	Curci f.lli (Ditta editrice musicale di A. Curci)	Inedita. — Rappresentata la prima volta al « Nazionale » in Roma il 13-10-1920.
18700	75863	Fantozzi Umberto	« Giuochi d'azzardo ». - Commedia in tre atti	Fantozzi Umberto	Inedita — Rappresentata la prima volta a Ravenna nel teatro « Luigi Rasi » nel marzo 1921.
18676	75789	Piras Giambattista Vincenzo	« La notte della fugata ». - Dramma in versi in tre atti	Piras Giambattista Vincenzo	Inedito. — Mai rappresentato.
			III. — Composizioni musicali diverse. (Comprese le parziali riduzioni d'opera, trascrizioni, ecc., di opere drammatico-musicali).		
18701	75864	Frogna Armando	« Violetta di Parma ». - Canzonetta foxtrott per canto e pianoforte, su versi di Cesare Andrea Biscio	Biscio Cesare Andrea	Inedita. — Eseguita la prima volta all' « Eden » di Napoli il 21-6-1921.
			IV. — Opere cinematografiche. (Films).		
18695	75828	Albertini Film in Torino	« Il mistero della mano ». - Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga metri 2450 — presentata in [illegible] visto 1448 fotogrammi col sunto inedito dell'azione	Unione cinematografica italiana	Inedita. — Mai proiettata.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
18689	75817	Albertini Film in Torino - Giovannelli Adriano	« Sansone acrobata del Kolossal ». - Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 1067. — Presentati, pel visto, 774 fotogrammi col sunto inedito dell'azione di Giovannelli Adriano	Unione cinematografica italiana	Inedita. — Mai proiettata.
18690	75818	Detta - Bertinetti Giovanni	« Sansone burlone ». - Opera ut supra metri 1207. — Presentati, pel visto, 1148 fotogrammi col sunto inedito dell'azione di Giovanni Bertinetti	Detta	Id. id.
18688	75816	Ambrosio Film in Torino	« Theodora ». - Opera ut supra m. 2718. — Presentati, pel visto, 2280 fotogrammi col sunto inedito dell'azione presa dal dramma di Sardou V.	Detta (dirett. G. Barattolo)	Id. id.
18699	75860	Ambrosio in Torino, Di Guido Giuliano	« Pupille spente ». - Opera ut supra metri 1227. — Presentati, pel visto, 213 fotogrammi col sunto inedito dell'azione di Giuliano Di Guido	Ambrosio (Soc. anonima)	Id. id.
18678	75802	Caesar Film in Roma - De Riso A. e Ferrari Z.	« Otello ». - Opera ut supra m. 797. — Presentati, pel visto, 372 fotogrammi col sunto inedito dell'azione tratta dalla tragedia omonima di Shackespeare da A. De Riso e Z. Ferrari	Unione cinematografica italiana (dirett. G. Barattolo)	Id. id.
18679	75803	Detta - Lega Antonio	« Una donna, una mummia e un diplomatico ». - Opera ut supra m. 1777. — Presentati, pel visto, 1132 fotogrammi col sunto inedito dell'azione di Antonio Lega	Detta	Id. id.
18680	75804	D'Ambra Lucio Film in Roma - D'Ambra Lucio	« La moglie che si gettò dalla finestra ». - Opera ut supra m. 1217. — Presentati, pel visto, 1200 fotogrammi col sunto inedito dell'azione tratta da opera di E. Scribe da Lucio D'Ambra	Detta	Id. id.
18684	75808	Detta - Bracco Roberto	« La fine dell'amore ». - Opera ut supra m. 1430. — Presentati, pel visto, 1136 fotogrammi col sunto inedito dell'azione composto da Roberto Bracco sulla propria satira omonima	Detta	Id. id.
18683	75807	Detta - Detto	« Acqua, acqua, fuoco, fuoco ». - Opera ut supra m. 693. — Presentati, pel visto, 608 ut supra	Detta	Id. id.
18682	75806	Detta - Detto	« L'illustre attrice Cicala Formica ». - Opera ut supra m. 499 — Presentati, pel visto, 326 ut supra	Detta	Id. id.
18681	75805	Detta - Detto	« Storia della dama dal ventaglio bianco ». - Opera ut supra m. 1552. — Presentati pel visto. 1096 fotogrammi col sunto inedito dell'azione di Lucio D'Ambra	Detta	Id. id
18694	75827	Itala Film in Torino	« Maciste salvato dalle acque ». - Opera ut supra m. 1400. — Presentati, pel visto, 852 fotogrammi col sunto inedito dell'azione	Detta	Id. id.
18685	75809	Detta - Signorini Dante	« L'altra onestà ». - Opera ut supra metri 1802. — Presentati pel visto, 460 fotogrammi col sunto inedito dell'azione di Dante Signorini	Detta	Id. id.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
18691	75819	Libertas Film in Roma - Corte Mario	« Voce d'oro ». - Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 1430. — Presentati, pel visto, 828 fotogrammi col sunto inedito dell'azione di Mario Corte	Unione cinematografica italiana (dirett. G. Barattolo)	Inedita. — Mai proiettata.
18692	75820	Medusa Film in Roma - Ravel Gaston	« La rupe Tarpea ». - Opera ut supra metri 1553. — Presentati, pel visto, 1190 fotogrammi col sunto inedito dell'azione di Gastone Ravel	Detta	Id. id
18687	75815	Tiber Film in Roma	« Madame S. Gêne ». - Opera ut supra metri 2753. — Presentati, pel visto, 844 fotogrammi col sunto inedito dell'azione preso dall'opera omonima di E. Moreau	Detta	Id. id.
18686	75812	Unione cinematografica italiana in Roma	« Beatrice ». - Opera ut supra m. 1572. — Presentati, pel visto, 1184 fotogrammi col sunto inedito dell'azione tratta dal romanzo di Rider Haggard	Detta	Id. id.
			V. — **Opere coreografiche o mimiche.** (Con o senza musica).		
18703	75877	Caramello Michele	« I signori dell'infinito ». - Mimodramma	Caramello Michele	Inedito. — Mai rappresentato.
18696	75830	Gargiulo Mario	« Robinson Crusoè ». - Mimodramma in 4 parti (dal romanzo di De Foe)	Capuano Corrado - Maiorini Enrico	Id. id.

Roma, novembre 1923.

Il direttore: DE SANCTIS.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso per tre borse di studio per incoraggiare gli studi interessanti la pesca e la piscicoltura.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Ritenuta l'opportunità di incoraggiare gli studi che interessano la pesca e la piscicoltura;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituite le seguenti borse:

a) una borsa di perfezionamento negli studi degli inquinamenti industriali delle acque pubbliche in rapporto alla pesca;

b) una borsa di perfezionamento negli studi del fondo marino, ai fini della compilazione di carte pescherecce:

c) una borsa di perfezionamento negli studi del plancton nelle acque dolci, lagunari e marine.

Art. 2.

Il godimento di ciascuna borsa avrà la durata di dodici mesi continuativi, che dovranno essere trascorsi dai vincitori presso istituti, stabilimenti od aziende esistenti in Italia da designarsi dal Ministero dell'economia nazionale.

Lo stesso Ministero stabilirà la decorrenza del godimento delle borse.

I titolari dovranno raggiungere la loro destinazione, ed effettuare gli eventuali cambiamenti che fossero loro prescritti, entro il termine che sarà fissato dal Ministero. L'arbitrario abbandono della residenza porterà per conseguenza la sospensione dei pagamentiborsuali, ed eventualmente la perdita della borsa, a decisione inappellabile del Ministero.

Al termine del primo semestre ed alla fine dell'anno di godimento delle borse, i titolari dovranno riferire al Ministero, in apposite relazioni, sugli studi compiuti.

Art. 3.

Per ciascuna borsa è assegnata la somma di L. 9000, pagabili in rate bimestrali posticipate. Sono comprese in tale somma le spese che incontreranno i vincitori per raggiungere la destinazione che sarà loro assegnata, e quelle per gite ed escursioni scientifiche.

Art. 4.

Le borse saranno conferite dal Ministero dell'economia nazionale, su proposta motivata da una Commissione giudicatrice da esso nominata, la quale avrà facoltà di sottoporre gli aspiranti alle prove che riterrà opportune.

A parità di condizioni, avranno titolo di preferenza gli ex combattenti.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso pel conferimento delle borse dovranno essere stese su carta da bollo da L. 3 e pervenire al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale di agricoltura - Divisione V) non oltre il 29 febbraio 1924. Esse dovrano essere corredate dei seguenti documenti:

a) atto di nascita, dal quale risulti che che il concorrente non ha superato i 35 anni di età alla data del presente decreto;

b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato generale del casellario giudiziale;
d) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica;
e) laurea in chimica, per gli aspiranti alla borsa di cui alla lettera *a*) dell'art. 1, ed in scienze naturali, per gli aspiranti alle borse di cui alle lettere *b*) e *c*). La laurea sarà accompagnata dalle classificazioni riportate negli esami speciali ed in quelli di laurea;
f) titoli, tecnici e scientifici, atti a dimostrare le speciali attitudini del concorrente, negli studi in cui intende perfezionarsi;
g) dichiarazione esplicita del concorrente di assoggettarsi alle condizioni prescritte dal presente decreto ed alle istruzioni che saranno impartite dal Ministero. Gli aspiranti alle borse di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 1 dovranno, inoltre dichiarare di essere disposti ad imbarcare per crociere sperimentali e di studio anche in mari coloniali;
h) ogni altro documento che il concorrente ritenga utile nel proprio interesse di presentare.

I certificati dovranno essere legalizzati, a norma delle disposizioni in vigore. Quelli indicati alle lettere *b*) *c*) e *d*) debbono aver data non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto.

Art. 6.

Il Ministero si riserva la facoltà insindacabile di sospendere e revocare il godimento della borsa a quei titolari che a suo giudizio ne risultassero o se ne rendessero immeritevoli.

Alla spesa occorrente per le tre borse di studio sarà provveduto coi fondi stanziati nel capitolo 94 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio 1923-924, e corrispondente per l'esercizio successivo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 gennaio 1924.

Il Ministro: CORBINO.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi speciali a cattedre di Regi istituti medi d'istruzione di 1° e di 2° grado.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sull'ordinamento dell'istruzione media;
Veduto il R. decreto 27 settembre 1923, n. 2319;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i seguenti concorsi speciali per titoli ed esami a cattedre vacanti nelle sedi primarie dei Regi istituti medi d'istruzione di primo e secondo grado, specificatamente indicate nella tabella *A* annessa al presente decreto.

Regi licei (classici).

1. Lettere italiane e latine, per n. 24 cattedre.
2. Lettere greche e latine, per n. 17 cattedre.
3. Filosofia, storia ed economia politica, per n. 11 cattedre.

Regi ginnasi.

4. Lingua italiana e latina, storia e geografia (classi inferiori), per n. 64 cattedre.
5. Lingua italiana, latina e greca, storia e geografia (classi superiori), per n. 18 cattedre.

Regi istituti tecnici.

a) *Corso inferiore*:
6. Lingua italiana e latina, storia e geografia, per n. 55 cattedre.

b) *Corso superiore*:
7. Computisteria e ragioneria, per n. 12 cattedre.
8. Istituzioni di diritto, per n. 18 cattedre.
9. Economia politica, scienza finanziaria e statistica, per n. 10 cattedre
10. Topografia e disegno topografico, per n. 6 cattedre.

Regi istituti magistrali.

11. Lingua italiana e latina, storia e geografia (corso inferiore), per n. 30 cattedre.
12. Musica e canto corale, per n. 4 cattedre.

Regie scuole complementari.

13. Lingua italiana, storia e geografia, per n. 36 cattedre.
14. Matematica, scienze e computisteria, per n. 17 cattedre.

Art. 2.

Ai concorsi sono ammessi indistintamente gli uomini e le donne.

Art. 3.

Non sono ammesse le persone che abbiano superato l'età di 45 anni alla data del presente decreto, fatta eccezione delle seguenti categorie di persone che vengono ammesse senza limiti di età:
a) insegnanti governativi di ruolo o vincitori di concorsi a cattedre di scuole medie governative, in attesa di nomina;
b) insegnanti di ruolo di una scuola media pareggiata, il cui pareggiamento sia stato o sia per essere revocato prima del termine di chiusura della ammissione ai concorsi indicato nell'art. 6 (quando nessuna responsabilità sia rilevabile a loro carico nei fatti che hanno determinato il provvedimento di revoca) o di una scuola pareggiata che sia stata o sia per essere, nelle condizioni di tempo, soppressa, sempreché, dopo la data di chiusura o di soppressione della scuola, non sia stato bandito altro consimile concorso governativo per le scuole medie;
c) insegnanti e presidi di ruolo di una scuola pareggiata, convertita in governativa, che non abbiano potuto essere assunti al servizio dello Stato, sempreché dopo la data di conversione non sia stato bandito altro consimile concorso governativo per scuole medie;
d) ex insegnanti di ruolo di pedagogia e morale dei soppressi Corsi magistrali, giusta l'art. 4 del R. decreto 22 aprile 1923, n. 11;
e) coloro che abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della loro età rispetto al limite dei 45 anni.

Art. 4.

Le domande di ammissione, da presentare nei modi e nel termine fissato dall'art. 6, debbono indicare, con la massima chiarezza e precisione, il cognome, nome, paternità, dimora dei candidati e luogo ove essi intendono che sia loro fatta ogni comunicazione relativa al concorso e siano loro restituiti, a concorso ultimato, i documenti e i titoli. Fino a che non avvenga tale restituzione i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero (Direzione generale istruzione media, ufficio concorsi) qualunque cambiamento del loro domicilio o della loro residenza; altrimenti il Ministero non assume nessuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni o delle restituzioni che verranno fatte all'antico indirizzo.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a) atto di nascita. La firma dell'ufficiale di stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale competente;
b) certificato di cittadinanza italiana con la firma dell'ufficiale dello stato civile autenticata come sopra. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli anche se manchino della cittadinanza italiana;
c) certificato generale del casellario giudiziale, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;
d) certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto della Provincia.

L'Amministrazione si riserva di accertare il requisito della regolare condotta, civile e militare, dell'istante con tutti i mezzi a sua disposizione e di escludere in conseguenza, a suo giudizio insindacabile, i candidati che non ritenga forniti di tale requisito. Per ciò che riguarda la condotta militare l'Amministrazione potrà valersi della facoltà di esclusione anche se concorra l'estremo che il candidato abbia servito con fedeltà ed onore,
e) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento di insegnante, rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, e quella degli altri sanitari dal Sindaco, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto;
f) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;

g) originale o copia autentica del titolo di abilitazione all'insegnamento pel quale è bandito il concorso;

h) certificato attestante i punti riportati nell'esame finale per il conseguimento della laurea o del diploma, se non risultino dal diploma stesso. Se il certificato è rilasciato da un direttore di segreteria universitaria o d'istituto superiore, la firma di lui deve essere autenticata dal rettore o dal direttore dell'istituto;

i) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e, quando ne sia il caso, della carriera didattica percorsa;

l) elenco, in carta libera, completo e in doppio esemplare, firmato dal candidato, di tutti i documenti, titoli, lavori e pubblicazioni presentati al concorso;

m) quietanza della tassa di ammissione a ciascun concorso, stabilita in L. 50 dal R. decreto-legge 16 novembre 1922, n 1546.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*) *e*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative con diritto a pensione a carico dello Stato.

La mancanza anche di un solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

La tassa di ammissione al concorso di cui alla lettera *m*) sarà rimborsata soltanto nel caso che il concorso venga revocato e non abbia più luogo.

Art. 5.

Ai documenti elencati nell'articolo precedente i concorenti possono aggiungere tutti quei titoli che ritengano opportuni nel proprio interesse e le loro pubblicazioni, escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

I disegni e le pitture presentati ai concorsi debbono essere firmati e muniti di una autenticazione di autorità scolastiche od amministrative che li attesti eseguiti da chi li presenta.

Qualunque certificato di servizio, se rilasciato da istituti di istruzione media o primaria, deve essere autenticato dal provveditore agli studi territorialmente competente; se rilasciato da segreterie e da istituti universitari o da istituti di istruzione superiore, deve essere autenticato dal rettore o dal capo dell'istituto superiore.

I certificati rilasciati dai Regi provveditori agli studi non abbisognano di legalizzazione.

Coloro che partecipano a più concorsi debbono presentare una domanda separata per ciascun concorso. Una sola domanda dovrà essere documentata in modo completo: le altre, facendo riferimento alla prima per tutti gli altri documenti, dovranno avere allegati i certificati di cui alle lettere *g*) ed *h*) dell'art. 4, il cenno e l'elenco di cui alle lettere *i*) ed *l*) e la quietanza di cui alla lettera *m*).

In nessun caso sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Art. 6.

Le domande di ammissione ai predetti concorsi, scritte su carta bollata da L. 3 e corredate da tutti i documenti indicati negli articoli 4 e 5 debbono pervenire al Ministero (Direzione generale istruzione media, ufficio concorsi) non oltre il 10 marzo 1924. Questa data di chiusura è prorogata sino al 20 marzo 1924 per i concorrenti residenti all'estero e nelle colonie italiane.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero assegna al candidato un termine di 15 giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Sono esclusi dal concorso i candidati che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma di questo articolo o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti, o non abbiano restituiti entro il termine loro assegnato, con la debita regolarizzazione, i documenti di cui al comma precedente

La data della presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo d'arrivo del Ministero

Scaduto il termine indicato nel primo comma di questo articolo, non si accettano nuovi titoli o pubblicazioni o parti di queste, nè sono consentite sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento o pubblicazione.

Art. 7.

Il Ministero decide dell'ammissione o della esclusione dal concorso.

Solo del provvedimento di esclusione si darà diretta comunicazione all'interessato. Tale provvedimento è definitivo e contro di esso non è quindi ammesso altro ricorso che quello alla IV sezione del Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re.

In mancanza di comunicazione di esclusione, il candidato si intenderà ammesso — salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore — e dovrà intervenire alle prove d'esame, nei giorni indicati nella annessa tabella C, senza attendere alcun speciale preavviso od invito da parte del Ministero.

Quanto al titolo di studio richiesto dalla lettera *g*) dell'art. 4 per l'ammissione ai concorsi valgono, in relazione a quanto è disposto dall'art. 5, capoverso, del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, i *consueti titoli di abilitazione*, con l'innovazione per altro, che:

per i concorsi a cattedre di lingua italiana e latina, storia e geografia nelle classi inferiori dei ginnasi e nei corsi inferiori degl'istituti tecnici e degl'istituti magistrali, possono valere altresì, oltre alla laurea in filosofia, i diplomi in lingua e letteratura italiana, o in storia e geografia, o in pedagogia e morale rilasciati dai soppressi istituti superiori di magistero femminile.

Per i candidati che presentino un titolo di abilitazione di cui non è certa la validità e sul quale il Ministero dovrà sentire, a norma dell'art 6 del R. decreto 27 settembre 1923, n. 2319, il parere della Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione, la tacita ammissione al concorso e la effettiva partecipazione del candidato alle prove del concorso stesso non avranno in definitiva nessuna efficacia se non nel caso che la detta Giunta riconosca la piena validità del titolo per la cattedra per la quale il candidato concorre.

Art. 8.

Tutti i concorsi indicati nel presente bando sono per titoli ed esami.

Per ciò che riguarda i titoli si avverte che il servizio di insegnante prima del conseguimento del titolo di abilitazione non è computabile fra i titoli stessi. Il servizio militare prestato durante la guerra viene considerato come servizio di insegnamento, anche se anteriore al titolo di abilitazione, semprechè sia preceduto o seguito da almeno un anno intiero di servizio scolastico ed è valutato in base alle qualifiche ottenute nell'anno o negli anni di insegnamento che lo precedettero o seguirono

Le pubblicazioni di valore negativo, il servizio non lodevole (scolastico o militare, o di istitutore nei Convitti nazionali, di cui all'art. 135 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054) sono considerati, nei riguardi del concorso come titoli di demerito ed hanno per effetto la detrazione di un congruo numero di punti nella votazione complessiva attribuita ai titoli.

Art. 9.

Le prove d'esame sono:

a) una prova scritta per i concorsi a cattedre che comprendono l'insegnamento di una o più delle seguenti discipline: italiano, latino, greco, storia, geografia, filosofia, matematica, scienze economiche e giuridiche (concorsi numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14);

b) una prova grafica per i concorsi a cattedre di topografia e disegno topografico (concorso n. 10);

c) una prova orale, oltre che nei concorsi indicati nelle precedenti lettere *a*) e *b*), in tutti gli altri concorsi.

La prova scritta o grafica consisterà nello svolgimento di un tema sorteggiato al momento della prova tra due temi scelti dalla Commissione.

Per lo svolgimento della prova scritta o grafica è assegnato ai concorrenti il termine massimo di quattro ore dalla dettatura del tema.

La prova orale comprenderà due svolgimenti da svolgersi, secondo le norme stabilite dalla Commissione, in modo uniforme per tutti i concorrenti e da giudicarsi complessivamente. Il primo esperimento consisterà in un colloquio della durata di non meno di 30 e non più di 45 minuti su non più di tre tesi estratte a sorte in una serie di venti tesi che saranno pubblicate sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero prima della chiusura del concorso. Il secondo esperimento consisterà in una lezione contenuta nei limiti della cattedra messa a concorso e che può essere accompagnata da un saggio di correzione di lavori scritti o grafici o integrata da uno o più esperimenti od esercizi pratici.

Art. 10.

Tutte le prove avranno luogo in Roma, nei locali che saranno indicati nell'albo del Ministero della pubblica istruzione.

Le prove scritte e grafiche e le prove orali, per i concorsi che comprendono la sola prova orale, avranno inizio, per ognuno dei concorsi, nei giorni indicati nell'annessa tabella B, alle ore 8 del mattino. Ogni concorrente dovrà portarsi quanto gli occorre per scrivere o disegnare tranne la carta.

Nel caso di mutamento di questa data per qualche concorso, il Ministero provvederà a darne speciale preavviso mediante pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale.*

Sarà parimenti comunicata a mezzo del *Bollettino Ufficiale* la chiamata dei concorrenti, per gruppi, alle prove orali, con la indicazione dei rispettivi giorni, nei ricorsi che comprendono la sola prova orale e nei concorsi che comprendono anche la prova scritta o grafica, per i concorrenti che vi risulteranno ammessi.

E' pertanto nell'interesse dei concorrenti di seguire la pubblicazione del *Bollettino Ufficiale.*

Art. 11.

I concorrenti dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima di ciascuna delle prove di esame a cui sono chiamati, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale o il libretto militare (con fotografia) se sono ex combattenti o pensionati di guerra; oppure, in difetto di tali documenti, la loro fotografia, munita della loro firma autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un Regio notaio. La firma del sindaco, se non sia quello di Roma, deve essere autenticata dal prefetto della relativa Provincia e quella del notaio dal presidente del Tribunale.

Art. 12.

In tutti i concorsi banditi col presente decreto non vi saranno graduatorie di idonei, ma soltanto di vincitori.

I vincitori del presente concorso saranno nominati subito dopo l'assunzione in ruolo delle persone aventi precedente diritto alla nomina.

I Regi provveditori agli studi ed i presidi degli istituti di istruzione media sono invitati a dare la più diffusa pubblicità, anche a mezzo della stampa, al presente bando.

Roma, addì 4 febbraio 1924.

Il Ministro: GENTILE.

TABELLA A.

Elenco delle cattedre messe a concorso (1).

REGI LICEI.

1. — *Lettere italiane e latine.*

Bologna - Catania (4) - Genova - Messina (2) - Milano (2) - Napoli (4) - Padova - Palermo (5) - Torino (3) - Venezia.

2. — *Lettere greche e latine.*

Bologna - Catania (2) - Genova (2) - Messina (2) - Milano (5) - Padova - Palermo (4).

3. — *Filosofia, storia ed economia politica.*

Catania (3) - Genova - Messina (2) - Padova - Palermo (2) - Pavia - Pisa.

REGI GINNASI.

4. — *Lingua italiana e latina, storia e geografia.*

(Classi inferiori).

Bologna (5) - Catania (5) - Firenze - Genova (3) - Messina - Milano - Napoli (9) - Palermo (16) - Pavia (3) - Pisa (3) - Torino (2) - Trieste (8) - Venezia (7).

5. — *Lingua italiana, latina e greca, storia e geografia.*

(Classi superiori).

Catania (3) - Genova (3) - Messina - Napoli (2) - Palermo (5) - Pavia - Torino (5).

REGI ISTITUTI TECNICI.

a) Corso inferiore.

6. — *Lingua italiana e latina, storia e geografia.*

Bologna (2) - Catania (5) - Genova (2) - Messina (5) - Milano (6) - Padova (4) - Palermo (12) - Pavia (5) - Pisa (2) - Torino (2) Trieste (5) - Venezia (5).

b) Corso superiore.

7. — *Computisteria e ragioneria.*

Catania - Messina (2) - Napoli (2) - Padova - Palermo - Pavia Pisa - Trieste (2) - Venezia.

8. — *Istituzioni di diritto.*

Bologna - Catania - Firenze - Genova - Messina - Milano (2) Napoli (2) - Palermo (2) - Pavia - Padova - Pisa - Torino - Trieste (2) - Venezia.

9. — *Economia politica, scienza finanziaria e statistica.*

Bologna - Catania - Genova - Messina - Milano - Napoli - Roma - Padova - Pavia - Pisa.

10. — *Topografia e disegno topografico.*

Catania - Genova - Messina - Padova - Pavia - Pisa.

REGI ISTITUTI MAGISTRALI.

11. — *Lingua italiana e latina, storia e geografia.*

(Corso inferiore).

Catania (4) - Genova (2) - Messina - Milano - Napoli (8) - Palermo (3) - Pavia (3) - Torino - Trieste (4) - Venezia (3).

12. — *Musica e canto corale.*

Messina - Napoli (2) - Palermo.

REGIE SCUOLE COMPLEMENTARI.

13. — *Lingua italiana, storia e geografia.*

Catania (4) - Genova (7) - Messina (2) - Milano (8) - Palermo (6) - Pavia (2) - Torino (4) - Venezia (3).

14. — *Matematica, scienze e computisteria.*

Bologna - Genova (3) - Milano (7) - Padova (2) - Pavia (2) - Venezia (2).

TABELLA B.

Tabella dei giorni in cui avrà luogo la prova scritta o grafica o la prova orale, quando il concorso non abbia che la sola prova orale.

Numero del concorso secondo l'articolo 1	GIORNO DELLA PROVA	Numero del concorso secondo l'articolo 1	GIORNO DELLA PROVA
1	28 aprile 1924	8	12 maggio 1924
2	30 aprile 1924	9	14 maggio 1924
3	3 maggio 1924	10	28 marzo 1924
4	6 maggio 1924	11	16 maggio 1924
5	8 maggio 1924	12	10 aprile 1924
6	10 maggio 1924	13	20 maggio 1924
7	25 aprile 1924	14	22 maggio 1924

(1) Il numero tra parentesi segnato accanto ad alcune sedi indica il numero delle cattedre disponibili nelle dette sedi. In mancanza di tale numero s'intende che per la sede è posta a disposizione una sola cattedra.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.